

# L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Direttore: M. J. de Jhannis.

Anno XLV - Vol. XLIX

Firenze-Roma, 24 Febbraio 1918

FIRENZE: 31 Via della Pergola  
ROMA: 56 Via Gregoriana

N. 2286

1918

*Il continuo aumentare di abbonati a questo nostro periodico, sia in Italia che all'Estero, aumento anzi accentuatosi maggiormente nel periodo di guerra, ci permette, non senza qualche sacrificio, di far fronte alle accresciute spese di stampa, e di mantenere invariata a L. 20 la quota di sottoscrizione annua per l'Italia e a L. 25 per l'Estero. A differenza quindi di quelle gazzette che hanno dovuto aumentare il prezzo di abbonamento e ridurre in modo considerevole la periodicità, L'ECONOMISTA entra nel suo 45mo anno di vita immutato nel suo apprezzato cammino.*

*Di ciò ringraziamo vivamente i sottoscrittori vecchi e nuovi.*

Tornerebbe sommamente gradito alla Direzione dell'*Economista* di poter completare ad alcuni vecchi e fedeli abbonati, che ne hanno fatto richiesta le loro collezioni, alle quali non si è potuto provvedere perché esauriti presso l'Amministrazione i fascicoli mancanti.

Si fa perciò cortese preghiera a coloro che possedessero i fascicoli sotto-segnati, e che non volessero conservare la intera collezione di inviargli a questa Amministrazione: faranno così opera gradita agli abbonati predetti. Ecco l'elenco dei fascicoli che si ricercano:

N. 275 del 10 agosto 1879	N. 2070 del 4 gennaio 1914
» 338 » 26 ottobre 1880	» 2071 » 11 » »
» 818 » 5 gennaio 1890	» 2072 » 18 » »
» 822 » 2 febbraio »	» 2076 » 15 febbraio »
» 825 » 23 » »	» 2079 » 8 marzo »
» 829 » 23 marzo »	» 2080 » 15 » »
» 860 » 26 ottobre »	» 2083 » 5 aprile »
» 862 » 9 novembre »	» 2109 » 4 ottobre »
» 864 » 23 » »	» 2110 » 11 » »
» 869 » 28 dicembre »	» 2118 » 6 dicemb. »
» 883 » 5 aprile 1891	» 2227 » 7 gennaio 1917
» 835 » 19 » »	» 2228 » 14 » »
» 915 » 15 novembre »	» 2234 » 25 febbraio »
» 2046 » 20 luglio 1913	» 2235 » 4 marzo »
» 2058 » 12 ottobre »	» 2238 » 25 » »
» 2060 » 26 » »	» 2240 » 8 aprile »
» 2063 » 11 novem. 1913	» 2248 » 3 giugno »
» 2064 » 23 » »	» 2255 » 22. luglio »
» 2068 » 21 dicemb. »	

## SOMMARIO:

### PARTE ECONOMICA.

La guerra senza la Russia.

Alcune osservazioni sul problema del risarcimento dei danni di guerra. Miscellanea.

### NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE.

Svalutazione dei titoli nei bilanci e l'imposta di ricchezza mobile. — Propaganda economica tedesca. — Circolazione cartacea. — Protezione delle industrie in Spagna.

### FINANZE DI STATO.

Proventi dell'Eraio. — Spese di guerra dell'Italia a tutto il 1917.

### FINANZE COMUNALI.

Azienda elettrica municipale di Roma.

### LEGISLAZIONE DI GUERRA.

Locazione e mutui di alberghi. — Valutazione dei titoli. — Depositi delle Casse di Risparmio. — Credito fondiario del Banco di Napoli.

### NOTIZIE — COMUNICATI — INFORMAZIONI.

Finanza e credito. — Industrie di guerra dell'Intesa.

Situazione degli Istituti di Credito mobiliare — Situazione degli Istituti di emisione italiani — Situazione degli Istituti Nazionali Esteri.

Quotazioni di valori di Stato italiani — Valori bancari — Valori industriali — Borsa di Parigi — Borsa di Londra — Borsa di Nuova York — Stanze di compensazione.

Cambi all'Estero — Media ufficiale dei cambi agli effetti dell'art. 39 del Codice commerciale — Corso medio dei cambi accertato in Roma — Rivista dei cambi di Londra — Rivista dei cambi di Parigi.

## PARTE ECONOMICA

### La guerra senza la Russia.

Le considerazioni che si possono trarre dagli avvenimenti che si vanno compiendo nella Russia Repubblicana, e nei rapporti di cotale Nazione col conflitto europeo sono molteplici, ma la maggior parte di esse riflettono ormai il passato ed altre concernono più specialmente la condizione interna del popolo russo, il risultato che gliene è derivato nell'aver voluto sottrarsi dalla partecipazione nella guerra, la posizione di quelle decine di milioni di uomini nei rispetti alle altre popolazioni. Non è nostra intenzione di addentrarci in una indagine la quale condurrebbe forse a recriminazioni su avvenimenti che oramai sono del tutto irrimediabili od a preoccupazioni nell'avvenire di una nazione che per quanto ci interessi sommamente, pure deve, nell'epoca presente, attirare la nostra attenzione meno intensamente di quanto non lo debba la esatta valutazione delle nostre condizioni, del nostro avvenire, dei risultati che ci ripromettiamo.

Per noi quindi oggi la tragedia o la commedia o la farsa russa, a seconda che si voglia considerarla, ha un valore precipuo solo in quanto conosciamo definitivamente due conseguenze, che ci tangono direttamente nelle finalità che vogliamo raggiungere:

1) dobbiamo compenetrarci, in modo irremissibile della ineluttabilità di vincere la guerra senza contare più né per il presente né per il futuro, né direttamente né indirettamente su un alleato che avrebbe potuto essere potente e che avrebbe potuto contribuire efficacemente ad abbreviare la durata del conflitto;

2) che il blocco degli Imperi centrali è rotto.

Ambedue tali conseguenze hanno indubbiamente una ripercussione tangibile sul fronte della Intesa e quindi anche nel nostro, ma gioverà stabilire i limiti di tali conseguenze per ritrovare almeno approssimativamente la entità del maggiore sforzo che ci occorrerà per raggiungere la vittoria cui agognamo.

I critici competenti affermavano, prima della pace Russa, che le forze della Intesa nel 1918 avrebbero avuto la preponderanza sul fronte occidentale, non tanto per l'intervento degli Stati Uniti, quanto oltre a tale intervento, e perché tale intervento va effettivamente compendosi, ci sembra che le forze che gli Imperi centrali avranno potuto trasferire dal fronte orientale, se pur basteranno a formare l'equilibrio non saranno poi tali da costituire un pericolo così notevole che debba compromettere seriamente l'esito del cozzo delle armi. Ci sembra anzi che gli Imperi centrali, non potranno non tener conto che il fronte occidentale dell'Intesa va continuamente rafforzandosi ed aumentando di contingenti in misura tale, da non poter essere conveniente, per chi ha uno stock di armati inesorabilmente limitato, il consumarlo od esporlo ad un forte logoramento, il quale potrebbe avere conseguenze definitive quando fosse esaurito; a meno che il suo consumo non fosse giustificato dalla quasi assoluta certezza di ottenere un risultato definitivo e risolutivo della guerra.

Questo ragionamento dei critici militari ci sembra persuasivo, così come persuasivo ci si presenta la conseguenza che se l'Intesa saprà risparmiare le sue forze ed attendere con esse la piena efficienza dell'esercito americano e dei mezzi che ci vengono dall'America, essa invigorita troverà un nemico sempre più indebolito e quindi non resistente, con ottime probabilità di vittoria.

Si può quindi ripetere invero, che la sorte delle armi dell'Intesa sta ancora e tuttora nella sua resistenza, rispetto al tempo, e starà nella sua azione soltanto quando il giusto periodo della resistenza sarà superato.

l'ortunatamente i discorsi degli uomini di Stato hanno cessato dal portare la consuetudine errata previsione sulla durata della guerra; essi si tacciono adesso, e se parlano finalmente accennano soltanto, come avrebbe dovuto sempre essere, a resistenza senza termine, cioè a resistenza fino alla vittoria; il che dopo tutto è un risultato dell'esperienza.

La rottura del blocco degli Imperi centrali, per effetto della pace conclusa dall'effimero governo russo, non potrebbe a meno di preoccupare grandemente, poichè anche del blocco si era l'Intesa fatta un'arma dagli effetti non dubbi per l'esito finale della conflazione. La resistenza dei nemici, per quanto assai superiore alle facili previsioni semplicistiche che sono state troppo spensieratamente ammannite al pubblico durante i quasi quattro anni di guerra, veniva pur tuttavia notevolmente diminuita per effetto del blocco ed è davvero deplorabile che esso sia stato infranto: ma d'altra parte non bisogna pensare che l'abolizione del fronte orientale abbia aperte agli Imperi centrali le porte di magazzini inesauribili o ben provvisti. La Russia durante la sua guerra ha ben consumato, se non esaurito, dei suoi *stocks* e non è ignoto anzi che per molti approvvigionamenti, in specie materiale, guerresco, doveva essere fornita e dall'Europa e dal Giappone; non è neppure ignoto che molte provincie della Russia soffrivano da tempo e della scarsità (degli alimenti e della crisi dei trasporti) dovute ambedue alla guerra prima, alla rivoluzione poi. Ora non può avere la pace risolto, né può risolvere invero in modo rapido quei due problemi che erano già gravi. Non potrà neppure la Russia fornire il cotone che difetta grandemente in Germania, né servirle del *caoutchouc* che le abbisogna certamente; i messi dei Governi degli Imperi centrali sapranno raziare ed in Russia ed in Rumenia indubbiamente tutto quanto potranno trovare di loro utile, e cercheranno, per quanto i trasporti loro lo consentano, di condurre in patria il meglio ed il più necessario, ma tutto ciò non sarà né per qualità né per quantità in misura tale da potersi affermare il blocco rotto nel senso che gli Imperi centrali ritornino a godere delle disponibilità dei mercati, come e quanto ne possono disporre gli Stati della Intesa, malgrado gli impedimenti causati dalla lotta coi sommergibili, sul declinare della quale, del resto sembra accentuarsi qualche buon sintomo.

Sappiamo che pecceremmo di imperdonabile ottimismo non attribuendo alla soppressione del fronte orientale il giusto valore, ma siamo certi che pecceremmo di troppo nero pessimismo se volessimo scorgere in quel fatto nuovo un elemento decisivo della guerra: siamo ben lungi da ciò. Anzi ci sembra che ora la questione risolta possa permettere di condurre la nostra resistenza sul calcolo certo della non esistenza di un fronte orientale, anziché cullare le facili speranze nella incertezza che per lungo tempo ha dominato e che ha fatto troppo spesso illudere che su quel fronte potesse risorgere una nuova attività combattiva.

### Alcune osservazioni sul problema del risarcimento dei danni di guerra.

La vastità dell'odierno conflitto europeo ha esercitato ed esercita una pressione sì forte da sommovere e sconvolgere una somma di interessi, il cui equilibrio non si può ristabilire, sia pur transitoriamente, coi mezzi ordinari degli ordinamenti preesistenti, ma impone deroghe altrimenti non giustificabili e provvedimenti di carattere eccezionale, altrettanto anormali, quanto anormale e patologico è lo stato prodotto dalla guerra in ogni campo dell'economia e del diritto. Si ha una somma di dispersione di energie ed una distruzione effettiva di ricchezza, che è necessario riparare, perchè queste da relative non si traducano in assolute, da transitorie in permanenti, di guisa che si risolvano poi in un passivo che possa gravare sull'economia generale, anche dopo il ritorno allo stato normale, quale diminuzione assoluta, direi quasi, di patrimonio economico non più reintegrabile.

Il problema dei risarcimenti dei danni prodotti dalla guerra ha questa origine e questo fondamento: e la sua gravità è precisamente in diretto rapporto dell'estensione e del peso che la pressione della guerra esercita come riduzione di effettiva ricchezza nei suoi mezzi di produzione.

Vero è che tale pressione viene esercitata sotto duplice forma, o quale danno immediato e passivo, non compensato da un corrispondente termine di arricchimento equipollente (come per esempio la riduzione di culture per effetto di occupazioni militari, non pareggiate da un maggiore incremento di altre colture), o quale danno indiretto ed attivo, in cui la diminuzione di profitto per difetto degli uni è compensato da un aumento per eccesso in altri

(come l'arenamento di certe professioni ed industrie a vantaggio di altre).

Lo squilibrio sussiste nell'uno e nell'altro caso e nell'uno e nell'altro caso esercita una forte pressione sul sistema armonico dell'economia generale, per cui rientrando in uno stato normale dovrà prepararsi la vita delle nazioni a condizioni tali da eliminarlo più o meno gradualmente in modo da ristabilire un nuovo equilibrio stabile. Per quali vie, con quali mezzi questo equilibrio si ristabilirà? secondo quale sistema si reintegrerà l'equilibrio economico dello stato di pace? quali mezzi efficaci si potranno utilizzare, ora e tanto più in seguito, per eliminare la pressione di questo danno e restituire la vita economica alla sua normale funzione di equilibrio? si applicherà un'azione diretta od un'azione indiretta?

Concordemente la più recente letteratura esclude che si possa parlare di risarcimenti per i così detti danni indiretti (1), per quei danni cioè che dipendono dalla pressione della guerra nei suoi effetti mediati, non in quelli immediati ed attualmente presenti; per essi si esclude un'azione diretta, anzi l'attiva preparazione di studi, di indagini e di lavori sta a dimostrare che il danno indiretto deve essere risarcito dalla nazione stessa colle proprie forze, mercè un nuovo lavoro di reintegrazione di energie, alla quale l'attività collettiva ed individuale sia dello Stato che dei singoli deve predisporre con mezzi adeguati. Il danno così sofferto sarà riparato per mezzo di nuove attività opportunamente promosse e tutelate, ed equamente sorrette da provvedimenti legislativi (almeno è da augurarsi) che concorrano ad una saggia opera di restaurazione dell'economia generale: il danno prodotto per via indiretta secondo una legge, direi quasi di logica equità, viene riparato per via indiretta secondo quella norma stessa che ne fu causa efficiente ma mediata.

Non così per l'altra categoria di danni, per i quali si reclama un risarcimento diretto, che non vuole e non deve essere soltanto *risarcimento*, ma *riparazione integrale* (2) del danno subito, e, direi quasi, reintegrazione del capitale, se seguiamo alcune tendenze della recente dottrina francese, calcolato sull'interesse del danno sofferto, fino a stabilire l'esistenza di un principio di diritto assoluto, per cui lo Stato è vincolato verso il danneggiato di una obbligazione di debito, alla cui soddisfazione non può in alcun modo sottrarsi senza riconoscere nel proprio creditore il diritto ad una azione giudiziaria (3); in sostanza fra Stato e danneggiato si tende a stabilire un rapporto di debitore a creditore, sul quale in caso di conflitto si invoca la competenza dell'ordinaria magistratura. Or bene a quale fondamento giuridico si appoggia questa pretesa?

Lo Jacquelin (4), criticando aspramente la recente legislazione francese, del resto inadeguata ed in sostanza contraddittoria per il principio ammesso e la sua applicazione normativa, ha per conto suo avvertito, fra il dilagare della nuovissima dottrina giuridica, il pericolo di un fondamentale sovvertimento dell'ordine giuridico con l'accettazione di un siffatto principio. In verità non condividiamo le apprensioni dell'illustre giurista francese per le eventuali ripercussioni economico-sociali che esso potrebbe esercitare, se veramente potesse inquadrarsi in un ordine giuridico, e non si risolvesse piuttosto in una parodia giuridica, come sembra accadere alla legge francese, ricca di premesse e di affermazioni teoriche, ma povera di contenuto, ed avviata sulla stessa china delle ben note leggi dell'epoca della grande rivoluzione, alle quali è in qualche modo ispirata.

In realtà le vecchie ideologie risorgono, ed invano si dissimulano o si mascherano i contatti con esse ispirando a concetti di modernità ciò che è fallito in passato, non tanto per cattiva volontà del legislatore, quanto per l'assenza di un intrinseco contenuto giuridico in un fatto che, per la sua natura, essenzialmente politica, non può esser costretto fra i limiti precisi ed inderogabili di una norma giuridica.

La prima affermazione (5) fu fatta nella legge francese dell'11 agosto 1792, relativa alle indennità da accordarsi ai cittadini che avessero perduto nel corso della guerra tutta o parte delle loro proprietà, e codesta affermazione partiva dal presupposto che, riconosciuto esser oggetto della guerra allora attuale la conservazione della libertà, dell'indipendenza e della costituzione francese, si stabilivano fra Stato e cittadini doveri reciproci, per i quali ai secondi competeva il dovere del sacrificio della vita e della sua fortuna, al primo quello di proteggere i cittadini devoluti alla sua difesa e soccorrere quelli che fossero danneggiati in tutto o in parte nella loro proprietà: ciò premesso, il fondamento giuridico di questo principio di risarcimento era ricercato nel concetto di fraternità, che unisce i cittadini di un popolo libero e che rende comune a tutti gli individui del corpo sociale il danno occasionato a uno dei suoi membri.

Ma, dato questo presupposto, la legge, che parlava di un *dovere di soccorsi*, non stabiliva conseguentemente un *diritto di risarcimento*, precisando in senso restrittivo i limiti di questo dovere subordinatamente all'onere che esso importava. La presunta contraddizione, rilevata fra la premessa e la conclusione da alcuni giuristi (6), non è pienamente giustificata, perchè il concetto di dovere introdotto nella legge non vuole e non può esser inteso nello stretto senso giuridico, ma soltanto in senso etico e politico, sic-

come dovere morale e sociale, agli effetti di quei concetti politici e morali che costituiscono il presupposto ideale e politico dello Stato, non il suo fondamento giuridico. Da siffatto dovere non sorge un diritto perseguibile da un'azione giuridica, ma siffatto dovere è circoscritto dalla volontà stessa di chi se lo attribuisce, in quanto dipende dalla sua volontà soltanto e non da un rapporto coattivo per la natura stessa del fatto. Il concetto di *fraternità* infatti, su cui esso si fonda, non è un principio giuridico coattivo, ma un principio di etica politica, e per nessun modo la sua proposizione può condurre al riconoscimento di un diritto di credito e per indennizzo per tutti i danni causati dalla guerra a profitto di tutte le vittime di questa e pel montante integrale dei danni, come tale non più abbandonato alla discrezione del potere esecutivo, ma suscettibile di una azione giudiziaria. Le norme restrittive perciò introdotte allo scopo di circoscrivere il *dovere di soccorso*, teoricamente affermato, non sono punto contraddittorie col presupposto ideale informatore, nè rappresentano un correttivo, ad esso suggerito da preoccupazioni finanziarie, ma la logica conseguenza (non discutiamo sulla bontà politica ed equitativa della sua maggiore o minore estensione) del problema stesso, quando era necessario tradurre il principio morale in una norma legislativa che fissasse i limiti giuridici entro i quali doveva esser contenuto. Il decreto dell'11 agosto segnava questi limiti, riservando al corpo legislativo il potere discrezionale di fissare l'ammontare del risarcimento, distinguendo fra soccorso ed indennità, ai quali termini si attribuiva valore diverso col riconoscimento a quest'ultima di un carattere coattivo ed obbligatorio commisurato all'entità reale della perdita.

Io non vedo come si possa pertanto affermare esser stata posta la soluzione del problema secondo la legge del 1792 su un fondamento giuridico inderogabile, quando si invocano come necessari presupposti i concetti di eguaglianza e fraternità, che trovano la loro ragione d'essere nell'*aequitas* e non nello *ius*.

D'altra parte la Convenzione nazionale col decreto del 27 febbraio 1793 non ha dato soluzione diversa al problema, dal punto di vista giuridico: le sostanziali modificazioni introdotte da questa legge e dalle successive del 14 agosto, 26 novembre 1793, del 15 ottobre 1795, movendo sempre dal medesimo concetto morale, toccano non il rapporto giuridico in sé, in quanto la volontà discrezionale del potere legislativo ed esecutivo non è eliminata, ma è ampliata l'estensione del principio morale e politico, che per ragioni di equità sociale ed economica era stato costretto in norme troppo restrittive e inadeguate a quel sommo bene che è nelle finalità dell'azione dello Stato. Anche qui presiede una considerazione d'ordine politico non d'ordine giuridico, ed anche qui si riafferma il principio del dovere della nazione, dovere d'ordine morale, politico e sociale di risarcire i danneggiati dei territori di occupazione, applicando un più largo concetto, quello di indennità, da determinarsi però a discrezione del potere esecutivo, quando a loro favore concorrano gli estremi di lealismo nazionale. Lasciamo da parte la questione della Vandea, in quanto ad essa poteva estendersi il concetto di territorio nemico; l'eccezione però dell'art. 2. contro coloro che si consideravano colpevoli di aver favorito l'invasione nemica o d'esser contravenuti agli ordini di requisizione o di polizia militare dei comandanti dei corpi mobilitati, che si vollero esclusi da ogni diritto d'indennità (riproducente in parte l'art. 3 della legge del 1792) caratterizza la natura assolutamente politica delle disposizioni di legge, la quale altrimenti non potrebbe ledere un diritto per sé stante, con pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Vero è che il presupposto politico e morale, che presiede ed informa la legge stessa senza alcuna contraddizione, rende legittima tale restrizione, nella stessa guisa che legittima l'alternativa di una maggiore o minore estensione dei limiti di risarcimento, suggerita e consigliata da particolari convenienze politiche, quale si può e si deve giudicare dalla legislazione del Direttorio, che colla legge del 10 ottobre e 1797 ritornò ai concetti restrittivi della legge del 1792 e forse più, senza perciò diminuire il valore del principio politico della legge stessa.

La posteriore legislazione, è vero, e la giurisprudenza fino ai nostri giorni non ripeté più la premessa morale e politica del concetto di fraternità della rivoluzione, ma in egual forma, se non in egual misura, ne applicò le norme: pur abbandonando le ideologie rivoluzionarie, in considerazione delle mutate condizioni politiche e sociali, non era ormai più possibile negare il dovere dello Stato di riparare i danni di guerra, ed il principio di una indennità, come necessità politica ed economica, dei danni prodotti dalla guerra, secondo i diversi momenti non potè mai più essere respinto accettando la dottrina e la pratica dei regimi anteriori alla rivoluzione.

Ciò avvenne appunto perchè le condizioni politiche erano state profondamente mutate, e come nessuna restaurazione fu capace di soffocare ed annullare ogni effetto politico e sociale, anche se applicato con tendenza restrittiva, così non potè negare ogni valore alle conquiste ideali della rivoluzione anche sotto questo punto di vista, tanto più che il profondo mutamento del regime economico dello Stato rendeva attuale di fatto quel principio morale di fratellanza ed eguaglianza, di cui si ostentava l'ignoranza.

Questo senso politico era mutato, non il presupposto giuridico dello Stato, secondo il quale erano state formulate le teorie del

Grozio, del Cocceio e del Puppendorf e sopra tutto quella di Emer de Wattel. Considerare, anche nell'antico regime, lo Stato null'altro che espressione della volontà del sovrano e dire che la guerra è fatta solo dal sovrano e nel suo interesse, come se nazione e sovrano fossero due elementi distinti e giuridicamente antinomici, è per lo meno esagerato, se non assurdo, per uno scambio troppo facile di principi giuridici e politici. La stessa classica affermazione del re francese: «Io Stato sono io» non ha un contenuto giuridico, ma è una espressione politica, che rappresentava sinteticamente il sistema assolutista di un regime costituzionale e politico nell'ultima genesi di un ordine economico e sociale. Ciò non vuol dire che nell'ordine giuridico lo Stato non avesse alcun contenuto, e lo Stato fosse considerato come inesistente di fronte alla personalità del sovrano. Anche nell'antico regime lo Stato era rappresentato nel sovrano ed in esso trovava la propria continuità e l'espressione della propria volontà in ogni effetto giuridico, anche se assolutamente diversa era l'interpretazione politica e la sua attuazione. Le dottrine della rivoluzione, seguendo a pari passo l'evoluzione sociale, questa interpretazione e questa attuazione hanno modificato, modificando analogamente il concetto etico delle funzioni statali. All'espressione della volontà dello Stato attraverso una volontà individuale subentrò quella più diretta di una collettività, ma non per questo mutò il carattere dello Stato come soggetto ed oggetto di diritti.

E nel caso concreto il rapporto fra Stato ed individuo non fu suscettibile di una radicale modificazione sì da determinare l'adozione di principi di diritto, come tali, assolutamente nuovi ed antinomici con quelli dominanti e nella dottrina e nella legislazione. Sotto questo rispetto anche prima il danno emergente dal rapporto bellico era suscettibile di risarcimenti coattivi in dipendenza di un diritto oggettivo, quando si trovava in un determinato rapporto, mentre in altro diverso era suscettibile di risarcimento volontario e discrezionale per volontà dei poteri legislativi ed esecutivi dello Stato. L'adozione di nuovi principi etico-politici non modificò siffatte basi giuridiche, ma solo il sistema normativo per la sua applicazione con una interpretazione più o meno liberale, a seconda delle condizioni economiche, politiche e sociali, ed a seconda del prevalere di un indirizzo di governo più o meno liberale.

Restava e restò però ferma la nozione che il problema dei risarcimenti dei danni di guerra non poteva e non può essere risolto secondo un principio giuridico unico e generale, perchè esso si presentava e si presenta siccome la risultante non di un unico rapporto fondamentale di diritto, ma di un fatto che per sua natura sta fuori del diritto ed oltre il diritto e produce effetti, i quali soltanto sono suscettibili di un regolamento giuridico.

La guerra non è un fatto giuridico: esso è l'espressione di volontà dello Stato esercitata attraverso i suoi organi responsabili, ma non è regolato da alcun principio di diritto, (7) se non nei suoi effetti, i quali possono esser molteplici ed i medesimi presentarsi in rapporti diversi. Le conseguenze giuridiche che perciò si possono ad essi applicare non dipendono e non possono dipendere dal fatto primo, che è pregiuridico, ma dalla diversa natura dei rapporti nei quali si configura per effetto di quel fatto primo. La sola espressione della volontà, che sfugge ad ogni determinazione giuridica, non offre di per sé materia per creare la base di un rapporto giuridico, e da sola perciò non può determinare una responsabilità su cui si fondi un diritto.

Abbandoniamo pure i concetti di *forza maggiore*, di stato di necessità (8), i quali presupporrebbero nella guerra un principio giuridico, che non esiste, per essere solo un fatto politico, di carattere discrezionale dei poteri responsabili (9); la ricerca deve restringere a stabilire la natura ed il valore giuridico degli effetti da quella prodotti, nello stabilire cioè quali elementi di diritto, e di qual natura intervengano nella costituzione di quel determinato rapporto. Ed allora l'unità di soluzione, a cui invano si è cercato di ridurre il problema dei danni di guerra, vien meno, perchè, come non sono unici ed identici gli effetti prodotti dalla guerra a questo riguardo, così non è uno solo ed identico il rapporto che questi regola per l'intervento di elementi molteplici.

La responsabilità pertanto dello Stato non può discendere dal solo atto di volontà dello Stato nella proposizione dello stato di guerra: il rapporto bellico nasce dal concorrere di una volontà opposta allo stato di guerra (10); e siffatta coincidenza determina il primo effetto giuridico che si estrinseca nel rapporto bellico. Ogni altro effetto prende norma dalla natura del rapporto bellico, sia mediatamente sia immediatamente, e non può, in un modo o nell'altro, non subire l'influsso determinando altrettanti rapporti, i quali da quello restano informati (11).

Quando si afferma che la guerra è il fatto dell'intera nazione, e perciò gli oneri devono esser condivisi da tutta questa, si pone non un principio giuridico, ma si enuncia una concezione etico-politica, di cui abbiamo visto l'origine, perchè si risale solo all'espressione della volontà dello Stato, non alla costituzione del rapporto giuridico dello stato di guerra. Ed una volta così spostato il valore del problema, riducendo il fatto della guerra ad un rapporto di diritto pubblico interno, è chiaro che il ricorso alle norme ed ai principi del diritto interno pubblico e privato possa fornire motivo di giusto fondamento, a chi ricerca la responsabilità dello Stato, pre-

scendendo appunto dal rapporto bellico, al quale converge ogni altro effetto di questo.

Si invoca il principio della responsabilità senza o per colpa (12), si invoca il principio della responsabilità per indebito arricchimento (13), si invoca la responsabilità per applicazione analogica delle disposizioni della *Lex Rhodia*, trasferendo in un rapporto di diritto pubblico norme e principi propri del diritto privato (14); d'altra parte si invoca la responsabilità dello Stato in virtù del principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti ai carichi pubblici facendo ricorso alla dottrina dei patrimoni amministrativi (15), ovvero si invoca un principio più generale di diritto pubblico, pel quale lo Stato è obbligato alla conversione di ogni particolare diritto privato menomato od annullato per ragioni di pubblica utilità (16), con errore evidente di ridurre a principi di diritto pubblico interno per processo analogico un rapporto, nel quale interviene un elemento nuovo modificatore essenziale, quello dello stato di guerra.

Non possiamo nè lobbiamo escludere che nel problema dei risarcimenti dei danni di guerra si riconnettano rapporti di diritto privato e di diritto pubblico interno, ma non è altrettanto vero che anche questi in quanto fondati sul presupposto dello stato di pace (lo stesso principio di requisizione od espropriazione per ragioni di interesse militare è diverso se considerato nello stato di pace od in quello di guerra) vengono modificati dal fatto dell'esistenza del rapporto bellico ed altri vengono innovati, altri sorgono *ex novo* per la presenza di soggetti prima inesistenti?

La ricerca di un principio unico, uniforme e costante è perciò contraddittoria colla natura del fatto, che si estrinseca in rapporti giuridici diversi sia di diritto privato, sia di diritto pubblico, sia di diritto interno, sia di diritto internazionale; il problema posto in questi diversi rapporti è suscettibile di soluzioni affatto diverse, e ricade sotto la regola di principi e di norme diverse.

E senza entrare in tutti i particolari aspetti del problema (17), è lecito fare una distinzione principale fra il danno prodotto esclusivamente dalle armi nazionali, od esclusivamente da quelle del nemico, o dal simultaneo concorso delle une e delle altre.

Nel primo caso il rapporto è di diritto interno, modificato in forma generica dalla coesistenza del rapporto bellico; nel secondo e terzo caso invece il problema non può esser ridotto e risolto solo coi principi del diritto pubblico interno, perchè interviene un terzo elemento, la presenza del belligerante nemico, che non può essere trascurato, in quanto attivamente o passivamente, ma in forma diretta, interviene e partecipa alla costituzione del rapporto giuridico.

La discussione più viva è sorta infatti su questo punto per l'incertezza nella valutazione di questo elemento, e, non meno che la dottrina è, oscillante ed incerta la legislazione e la giurisprudenza, piuttosto restie ad ammettere la responsabilità unilaterale dello stato nazionale in presenza di un rapporto, che trascende i limiti del diritto pubblico interno. Di qui la grande oscillazione teorica e pratica nel determinare una norma positiva per l'applicazione del principio di risarcimento a quest'ultima categorie di danni bellici con una soverchia confusione di concetti politici e giuridici sfuggendo ad una sicura costruzione tecnica dell'istituto stesso.

Questa deficienza non dipende solo da una incapacità normativa, ma più propriamente dall'assenza di un fondamento giuridico, che solo in questo caso potrebbe esser dato da principi di diritto pubblico internazionale, la cui determinazione non sembra ancora essere arrivata ad uno sviluppo normativo adeguato.

L'art. 3 della II convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907, e più ancora e meglio i lavori preparatori di questa, intesi a modificare la formula proposta dal governo germanico eliminando la distinzione fra neutri e belligeranti (18), chiaramente attestano che la questione del danno prodotto in concorso dei due subietti belligeranti non può esser giuridicamente risolta che colla determinazione di una norma internazionale; la quale allo stato del presente sviluppo del diritto internazionale (19) è appena arrivata a determinare la responsabilità procedente dall'impiego di mezzi illeciti. Però gli art. 46, 51 e 52 del regolamento hanno già posto dei limiti a salvaguardia dei diritti singoli, i quali, se violati, a norma dell'art. precitato producono la responsabilità del belligerante che li ha violati.

Nè si dica che la guerra produce un rapporto fra Stato e Stato e che perciò il diritto del danneggiato non può aver ricorso contro lo Stato violatore; l'art. 3 della convenzione dell'Aia lascia supporre che, in correlazione agli art. 52 e 53, è ammessa l'azione da parte del danneggiato, il cui diritto dovrà essere tutelato a norma delle disposizioni stese dallo Stato, come ogni altro diritto dei propri sudditi di fronte allo Stato straniero. Altra è la questione, che si oppone, delle difficoltà procedurali per l'applicazione del principio stesso. L'assenza di norme precise o meglio determinate rende senza dubbio difficile in questo caso l'interpretazione e l'applicazione del principio codificato, specialmente quando si tratterà di determinare la natura del danno, secondo la dizione del testo disponente che il violatore *sera tenu à indemnité, s'il y a lieu*. Ciò però riguarda la procedura non l'affermazione del principio giuridico, che resta tale nonostante ogni altra deficienza di norme regolamentari, quali sarebbero state necessarie ad integrazione degli art. 52 e 53 cit.

Nei riguardi pertanto del nostro problema l'affermazione di

questo principio è tuttavia importante, perchè da esso si deduce che dove esiste il concorso dei due subietti belligeranti, una soluzione giuridica non può essere trovata che in una norma di diritto internazionale, la quale, a seconda del diverso rapporto, determini anche la responsabilità e perciò precisi subietto ed oggetto del diritto. Nè si opponga un'altra grave difficoltà: fino a dove e fino a qual punto concorrono in coesistenza i due subietti belligeranti per stabilire la validità della norma giuridica ricercata? L'indagine in questo senso è certamente difficile e delicata e meriterebbe un esame assai largo e profondo, come del resto l'insieme della questione da noi proposta e sollevata solo per richiamare l'attenzione sull'errore di una dottrina, che produce nel campo legislativo a quanto sembra, non lieti parti. A questo proposito, salvo ogni altro argomento procedurale, osserverò che qualche mezzo possono offrire le condizioni di fatto con la statuizione del principio della *presenza effettiva dei belligeranti*. Siffatto principio molto discusso, anche per altri motivi, può essere inteso in due sensi, uno ristretto ed uno lato, ma è certo che in tal caso non si può tener conto solo della realtà, ma anche della possibilità, in quanto però questa abbia i caratteri di una realtà verificabile in futuro; e cioè la *presenza effettiva* può essere attiva o passiva in quanto o agisce subito o può agire in futuro rendendo necessarie tutte quelle operazioni, che non acquistano solo un valore precauzionale in vista di una ipotesi, ma che, date le attuali circostanze, diventano una necessità, come se la *possibilità* fosse già realtà.

Siamo naturalmente nel campo *de jure condendo*, non in quello *de jure condito* (e perciò evito una più complessa disamina); ma da quello che dovrebbe essere, può anche dedursi quello che è cioè una norma di diritto interno regolatrice di tale principio manca di una base giuridica efficace, ed il problema allo stato attuale deve esser altrimenti risolto. Deve cioè esser risolto non giuridicamente, ma politicamente, nel qual caso le norme del diritto interno hanno ogni valore; allora però non si potrà mai parlare di un *diritto* di credito di terzi contro lo Stato, ma di un *dovere*, secondo l'interpretazione etica della vecchia legislazione francese, da parte dello Stato di diminuire il peso di dolori e sofferenze sopportate, non più passivamente subendo la violenza e la tirannia morale e politica di oppressioni regie e dinastiche, ma attivamente, suscitando ed imponendo un'alta ed illuminata coscienza politica e morale ispirata a nobili sentimenti sociali.

È ripeto, un dovere morale verso chi ha serenamente affrontato e sopportato i più gravi sacrifici per rispondere all'appello cosciente dell'intera nazione, dei fratelli oppressi, dei supremi bisogni della civiltà; ma non è solo un dovere, è anche un interesse dello Stato e della nazione, perchè è necessario che tutte le forze vive siano stimolate, perchè le fonti della ricchezza nazionale non siano diminuite nella loro efficienza, perchè il patrimonio produttivo non sia ridotto, perchè infine si reintegri quanto più è possibile la ricchezza distrutta mettendo in attività tutte quelle energie, che altrimenti potrebbero risolversi in una diminuzione effettiva ed irreparabile dell'economia nazionale, quando non fossero forniti a tempo i mezzi necessari per la loro reintegrazione. Insomma, anche prescindendo dal lato giuridico anzi prescindendo da questo, allo stato attuale dello sviluppo della coscienza giuridica, si possono e si devono stabilire dei principi morali e politici, che non possono e non devono nel momento attuale dello sviluppo civile essere nè ignorati, nè dimenticati e tanto meno rinnegati, per un eccesso di sensibilità formalistica. L'assenza di una norma positiva giuridica, come tale teoricamente efficace, non toglie nè diminuisce la responsabilità politica dello Stato, che per questo non è minore di quella giuridica, di provvedere e seriamente provvedere a queste necessità supreme, nelle quali è in gioco l'interesse non soltanto di privati, ma lo stesso interesse dell'intera nazione. Basterebbe solo enunciare, sia pure per assurdo, la eventualità che un'intera regione o buona parte di una regione per assenza di adeguati provvedimenti dovesse trovarsi, in effetto dei danni di guerra, in condizione di inferiorità economica rispetto alla sua capacità, per convincersi che la questione del risarcimento dei danni di guerra, oltre ogni considerazione morale, non è soltanto un interesse di singoli cittadini, ma un interesse generale, un interesse nazionale. Checchè si dica, il problema dei risarcimenti dei danni di guerra, fino al punto dove non può intervenire la norma giuridica, sia essa di diritto privato sia di diritto pubblico, è in tutto simile a quello delle indennità per danni provocati da disastri naturali (ciclone, terremoti, inondazioni ecc.) Anche in essi non è invocabile un principio di diritto, perchè mancano gli elementi costitutivi del rapporto giuridico; ma anche in questo caso il dovere morale e politico è irrevocabile, quanto l'interesse dello stato a proprio beneficio per ristabilire l'equilibrio sociale, che è uno dei presupposti teorici e pratici della funzione dello Stato. È tanto più grave risulta la responsabilità dello Stato per l'intervento di questo elemento discrezionale dei poteri esecutivi e legislativi; chè lo Stato non può e non deve, senza grave pregiudizio, proteggersi sotto l'usbergo della sua funzione giuridica e non può e non deve ridurre il problema a concetti e soluzioni unilaterali altrettanto delicate che dannose, come se subordinasse ogni provvedimento a quelle considerazioni di finanza e di tesoro facendo una distinzione, troppo spesso assurda, fra il proprio bilancio e quello della nazione. Una oculata politica vuole che il pro-

blema finanziario non sia dimenticato, ma non deve essere anche dimenticato che il lavoro di lesina esercitato sul bilancio, può moltiplicare lo sbilancio economico della nazione; che importa una florida situazione finanziaria nel bilancio dello Stato guadagnata a questo prezzo, quando per siffatta preoccupazione si sono trascurati interessi più vitali della nazione, si sono ridotte le risorse economiche di questa, impoverendola od in altro senso non stimolandone un maggior sviluppo e sottraendo ad essa un mezzo di aumentare, a beneficio comune, la ricchezza generale?

In ciò si spiega la grandezza e l'importanza politica del problema, che è problema economico di interesse generale; esso non deve esser risolto con senso di unilateralità, sotto la preoccupazione di interessi particolari o dello Stato o dei privati, ma con l'obbiettivo di concorrere al beneficio generale della nazione per ristabilirne l'equilibrio economico, profondamente scosso, conciliando con senso di equità e di giustizia morale gl'interessi della nazione, dello Stato e dei privati; ed il suo valore politico, e la correlativa responsabilità, è tanto maggiore nell'assenza di un preciso presupposto giuridico, sui cui particolari nei diversi rapporti di fatto e di diritto, spiegati i concetti generali, potremo ritornare in altra occasione.

ROBERTO CESSI

## NOTE.

(1) Oltre la ricca letteratura raccolta nello studio del CARRARA, *La riparazione dei danni di guerra*, in « Rivista internazionale di scienze sociali » a. XXV, vol. LXXXIII, p. 129 sgg., e 295 sgg., CARNELUTTI, *cf. Sul risarcimento dei danni di guerra*, in « Rivista delle società commerciali », VII, 1 sgg.; MARCHETTI, *Sul risarcimento dei danni di guerra*, ivi, VII, 6 sgg.; e la raccolta di conferenze *La réparation des dommages de guerre*, in « Bibl. gener. des sciences sociales » Paris, L. Tenin, 1917; JACQUELIN, *Le droit social et la réparation des dommages en régions envahies*, Paris, 1917 e dello stesso *Le caractère individuel du droit à la réparation des dommages en régions envahies*, in « Revue politique et parlementaire » XC, 297 sgg.; BELLET D., *Dommages de guerre, droit social et propriétés individuelles*, in « Journal des économistes » 15 Ag., 1917, p. 190 sgg.; FUNAIOLI, *Della riparazione dei danni di guerra*, in « Riv. Soc. Comm. » VII, 420 sgg.

(2) E su questo concetto insiste specialmente la dottrina francese, nettamente affermando che il problema non deve avere una soluzione politica, ma una soluzione giuridica, e che questa soltanto è capace di tutelare ogni interesse dello Stato e dei privati, e superare le obiezioni di ordine finanziario (Cfr. BARTHELEMY, *Le principe de la réparation intégrale des dommages causés par la guerre*, Paris, 1915, p. 11 sgg.; JEZE, *La réparation intégrale des dommages causés par les faits de guerre*, Paris, 1915, p. 10 sgg.). Lo scopo della presente ricerca, prescindendo perciò da ogni esposizione sistematica e dall'esame dei singoli casi di danno, è intesa a stabilire fino a qual punto sia applicabile il principio di diritto e quale sia la natura della nozione generale del risarcimento dei danni di guerra.

(3) Cfr. FUNAIOLI e ZANI, *Della riparazione dei danni di guerra*, Roma, 1916, p. 28 sgg.

(4) JACQUELIN, *Le droit social cit.*, p. 145 sgg.; *Le caractère cit.*, p. 303 sgg.

(5) I precedenti storici sono più o meno largamente richiamati da tutti i citati studi, seguendo una uniforme interpretazione, alla quale io non credo si possa accedere, per una radicale disformità nel punto di partenza sul carattere differenziale più restrittivo tra fatto politico e fatto giuridico. Una diffusa esposizione dei precedenti storici si può vedere in CARRARA, *op. cit.*, p. 129 sgg.; JÉNE, *op. cit.*, p. 52 sgg.

(6) JEZE, *op. cit.*, p. 55 sgg.

(7) ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, Roma, 1915, vol. III, p. 183 sgg. A torto però il CARRARA (*op. cit.* p. 201 sgg.), il quale non giustamente esclude in ogni caso l'intervento di una norma di diritto privato, su questo presupposto fonda gran parte della sua dottrina, secondo la quale esiste un principio generale di diritto che obbliga lo Stato alla conversione di ogni particolare diritto privato menomato o annullato per ragioni di pubblica utilità, dal quale si desume l'esistenza dell'obbligo dello Stato di risarcire i danni di guerra. L'ostacolo però che qui si oppone è quello stesso che il Carrara ha saputo eliminare nei riguardi del diritto privato, come cioè si possa per semplice analogia estendere una norma di diritto interno ad un rapporto di natura internazionale.

(8) BRUNETTI, *Contributo allo studio del risarcimento del danno prodotto nello stato di necessità*, in « Filangieri », 1903 p. 675 sgg.; COVIELLO, *Lo stato di necessità nel diritto civile*, ivi, 1808, p. 10 sgg.

(9) Cfr. la critica fattane dal CARRARA, *op. cit.*, p. 204 sgg.

(10) Non mi sembra in tutto esatta l'opinione che a costituire il rapporto di belligeranza sia necessario un elemento internazionale unilaterale e un elemento di fatto, l'impiego della forza armata (cfr. ANZILOTTI, *op. cit.*, p. 229 sgg.), ma piuttosto il concorso della volontà delle due parti, la quale può manifestarsi in forma positiva od in forma negativa, come quando per ipotesi lo Stato assalito nulla fa per annullare gli effetti dello stato di guerra dichiarata dal nemico. D'altra parte il rapporto di belligeranza sussiste e può sussistere anche senza l'impiego della forza armata, come esempi recenti chiaramente dimostrano, mentre l'atto di volontà di ambo le parti di dichiarare e conseguentemente di accettare lo stato di guerra, in qualunque forma si espliciti, espressamente o tacitamente, positivamente o negativamente, attivamente o passivamente è presupposto necessario inderogabile che per sé basta a dar origine al rapporto di belligeranza.

(11) ANZILOTTI, *op. cit.*, p. 239.

(12) CARRARA, *op. cit.*, p. 306.

(13) CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno*, vol. II, p. 541 sgg., 569 sgg.; GABBA, *Nuove questioni di diritto civile*, Torino, 1912, p. 249 sgg.

(14) CARRARA, *op. cit.*, 308.

(15) Cfr. soprattutto i cit. lavori del Larnaude, del Barthelemy, dello Jéze, del Funaioli, dello Zani, ecc.

(16) È la tesi del CARRARA, *op. cit.*, p. 313 sgg.

(17) Per una più dettagliata, ma pur sempre incompleta e talora anche erronea classificazione cfr. FUNAIOLI, *op. cit.*, p. 10 sgg.; CARNELUTTI, *op. cit.*, p. 4.

(18) *Deuxième conférence internationale de la paix, La Haye 15 juin-18 oct. 1907*, I a Haye, 1907, vol. III, p. 14 sgg. cfr. anche ANZILOTTI, *op. cit.* p. 128 sgg.

(19) E l'incertezza si manifesta in molti casi, ove appena ora cominciano a delinearsi i primi tentativi di costruzioni teoriche e dottrinali, che sono indispensabili alla più precisa determinazione della norma positiva: così si dica sui limiti di liceità degli atti di ostilità per mezzo di aerostati, aeroplani, ecc. per i quali cfr. CATELLANI, *Il diritto aereo*, Torino, 1911, p. 217 sgg.

## Miscellanea.

Uno degli ultimi giorni di gennaio il generale Smuts, membro del gabinetto di guerra, tenne presso la Società Geografica Reale di Londra una conferenza sulla questione coloniale in Africa. Egli si fermò più a lungo sulla colonia dell'Africa Orientale, l'ultima delle quattro che la Germania possedeva, nella quale, benchè l'abbia oramai quasi per intero perduta, essa oppone ancora in qualche punto un'accanita resistenza, mostrando il pregio che vi annette come valore economico e come base strategica.

Il conferenziere istituì un parallelo tra le colonie germaniche e quelle britanniche, manca affatto nelle prime ciò che delle seconde costituisce la caratteristica, cioè quegli aggruppamenti di bianchi che con la loro piccola fattorie danno luogo a un sistema simile a quello europeo. I tedeschi non si curano di mandare laggiù molti loro connazionali, vogliono invece molta popolazione concentrata in Germania, come ebbe a dichiarare il loro ex Governatore dell'Africa Orientale. Non mirano a fondare vere colonie, bensì ad avere terreni di sfruttamento e punti d'appoggio pel maggior possibile predominio mondiale. Il primo scopo si ottiene concedendo vaste estensioni a compagnie e sindacati provvisti di forti capitali, a patto che vi organizzino piantagioni di prodotti tropicali, e costringendo gli indigeni a lavorare per loro con salari minimi. Di fatti la Germania si era così procacciate immense provviste di materie prime per le industrie della metropoli. In quanto allo scopo politico e di dominazione esso consisterebbe nell'appropriarsi col tempo i possedimenti africani dell'Inghilterra e della Francia, procedendo intanto alla costruzione di ferrovie che congiungano l'Oceano Indiano e l'Atlantico e si colleghino a quelle che fanno capo al Mediterraneo; inoltre nel fare dei porti naturali dei due oceani altrettante basi navali per i sottomarini, per dominare le rotte oceaniche e annientare così la supremazia navale anglo-americana; e finalmente nel formare, senza trarre truppe bianche dall'Europa, grossi eserciti di negri indigeni da servire per le conquiste suindicate in occasione di guerre future. E non si tratta di piani ipotetici, ma risultanti dagli scritti di autorità coloniali tedesche. Ora, bisogna impedire tutto questo. L'Impero Britannico non è un blocco compatto, come la Russia, la Germania e gli Stati Uniti, ma è disseminato sul globo, epperò deve avere la piena libertà delle sue comunicazioni terrestri e marittime, da assicurare con tutti i mezzi legittimi.

Finora la migliore delle garanzie è stata presa mediante la conquista dei vasti e ricchi possedimenti già tedeschi dell'Africa; e una delle più vane e insostenibili pretese della Germania è quella di volerne dopo la guerra la restituzione. Non mancano qua e là teoristi che la ammettono come cosa possibile e come tema di eque trattative. Per fortuna l'opinione pubblica inglese è vigile. Il 10 gennaio dalla Lega dei lavoratori britannici fu tenuto a Westminster un « meeting » di protesta contro la restituzione alla Germania delle sue antiche colonie nell'Africa e nel Pacifico. Il « meeting » aveva pure per oggetto la nomina di una commissione delle colonie tedesche conquistate. Fra gli intervenuti si notavano numerosi rappresentanti delle colonie autonome britanniche.

Il « meeting » approvò una mozione proposta dall'agente generale della Tasmania, in cui si esprime ammirazione e riconoscenza per le gesta degli eserciti britannici ed alleati che hanno salvato le popolazioni già sottoposte ad una amministrazione senza scrupoli.

La mozione respinse l'idea che tali colonie possano essere trasferite ad una commissione cosmopolita, ed insiste perchè venga fatto ogni sforzo per impedire che siano restituite alla Germania. Gli oratori che parlarono poscia esposero con energia il diritto delle colonie britanniche di avere la parola in tutti gli accordi che dovranno essere conclusi.

L'Idea Nazionale insiste ogni tanto, e non a torto, perchè si adoperi una forma più ragionevole, e più comoda, per il pubblico nella compilazione delle ordinanze che le Autorità emanano durante la guerra, visto che non sembra possibile limitare la loro straordinaria e molesta frequenza. Se sono molte le ordinanze nuove, sono poi moltissime, quelle intese a chiarire o a modificare in parte le precedenti. Ma il chiarimento spesso è invece un oscuramento, e le parziali modifiche, per il modo con cui vengono annunziate, finiscono per far perdere al povero cittadino la testa. Si tratti di norme per la corrispondenza coi prigionieri di guerra, o di disposizioni in materia an-

nonaria, il difetto di metodo è sempre quello. Ogni ordinanza si richiama a uno o più articoli di altra precedente, non già riproducendone il testo, come sarebbe opportuno, perchè il pubblico non lo ha affatto imparato a memoria, ma soltanto citandone i numeri, che a chi legge non dicono un bel nulla.

Opportunamente perciò l' *Idea Nazionale* dà il suggerimento che riferiamo: « La modificazione se c'è, non deve presentarsi come si usa oggi. Si deve presentare a esempio così: « Nei riguardi del tale oggetto o del tale argomento viene distrutta ogni precedente avvertenza e rimane stabilito da oggi quanto segue: uno, due, tre, quattro, ecc. ». Si ripeterà così la parte non modificata dell'ultima ordinanza; ma ciò si deve fare anche per rinfrescare la memoria ai cittadini ».

La richiesta non è punto indiscreta, e la piccola riforma è tanto ragionevole che prima d'ora altre Amministrazioni l'hanno attuata. Suscitando l'ironia e la stizza del pubblico, per anni e anni gli avvisi di modificazioni nel servizio ferroviario vennero composti (scriviamo i numeri a caso) a un dipresso così. — Il treno 726 della linea Bologna-Brindisi è soppresso. Il direttissimo 412 tra Roma e Torino, quante volte le esigenze del servizio lo permettano, porterà anche vetture di 3ª classe. I treni 101, Milano-Bologna e 1015 Bologna-Milano, giunti rispettivamente il primo a Piacenza e l'altro a Modena, dovranno aspettare la coincidenza da... e per... ecc. — Era mai possibile che gli interessati, fermandosi a una cantonata a leggere avvisi simili, ci capissero un'acca? O forse tra i doveri civili v'è quello di comprare l'orario ufficiale e andare a confrontarlo con gli annunci delle sue modificazioni? Adesso da qualche tempo (meglio tardi che mai) per ogni treno o aggiunto o soppresso, la cui partenza il cui arrivo abbiano una modificazione d'orario, viene chiaramente indicata, dopo il numero d'ordine, l'ora di partenza o quella d'arrivo. Così va bene; e lo stesso modo esatto e completo dovrebbe adottarsi per le ordinanze governative, prefettizie e municipali (1).

\* \* \*

Alcuni tra gli inglesi vanno studiando il modo di sostituire, dopo la guerra, la Germania e l'Austria nell'importazione di vari prodotti in Italia. Fanno benissimo, e non meno bene farà l'Italia nel cercare d'accrescere la propria esportazione verso la Gran Bretagna. Non potendosi però in tali materie procedere a caso, da una parte e dall'altra converrà scegliere quelle categorie di prodotti, sulle quali l'aumento del traffico presenti maggior facilità e più sicuro tornaconto.

Qualche criterio pratico venne ai primi del mese esposto dal visconte Hitha, dopo un suo soggiorno in Italia, alla Camera di Commercio di Londra. Egli osservò che in Italia, la mano d'opera essendo abbondante e di un relativo buon prezzo, resta possibile fabbricare tutte quelle cose in cui il lavoro rappresenta una gran parte del costo di produzione. Consiglio pertanto i commercianti e gli industriali britannici a non portare i loro sforzi sugli articoli che gli italiani sono in grado di fabbricare da sé stessi. Nel suo parere, i più importanti sbocchi del commercio inglese sono, dopo il carbone, la fornitura del macchinario elettrico, che prima veniva provveduto più che altro dalla Germania, gli articoli di cotone e di lana di qualità fini, mentre l'Italia può produrre quelle più andanti, e varie mercerie specialmente spille e agli.

Sorvoliamo su altri suoi suggerimenti, per venire a dire che gli italiani dal canto loro dovrebbero attenersi a criteri non meno ponderati, naturalmente non identici, ma analoghi, nel dare impulso all'esportazione di prodotti agricoli. Anche l'Italia ha bisogno di trovare chi succeda agli Imperi centrali come cliente per la sue pregevoli specialità, e l'Inghilterra può essere uno dei migliori. Qui per altro occorrerà anche una volonterosa opera integratrice dei due Governi, consistente nel togliere o ridurre al minimo gli inciampi doganali, senza di che alle comuni vittorie militari e politiche, nelle quali si deve avere ferma fiducia, non farebbero seguito, contro gli stessi nemici, quelle vittorie economiche, che pur fanno parte, sinora in modo alquanto generico, del programma che gli alleati dicono di volere svolgere al ritorno della pace.

(1) Citiamo ad esempio il seguente D. L. N° 1991 del 20 Nov. 1917: Art. 1 - Per tutto il tempo in cui è prorogata la disposizione nell'art 5 D. L. 9 novembre 1916 n. 1525 allegato G., avrà applicazione il D. L. 15 aprile 1917 n. 634.

Art. 2 - Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE

**Svalutazione dei titoli nei bilanci e l'imposta di ricchezza mobile.** — L' *Associazione fra le Società italiane per azioni*. ha rivolto all'on. Meda, Ministro delle Finanze, un indirizzo nel quale si afferma che la ricchezza va certamente posta tutta a contributo della guerra, ed indirizzata ai fini della guerra, ma essa non deve essere né spaventata né sviata con misure di evidente iniquità.

Con recente decreto si è data facoltà agli amministratori delle società per azioni, nella redazione dei bilanci al 31 dicembre 1917, di valutare i titoli e i valori e i prezzi di compenso del 30 giugno 1914, con una detrazione non inferiore alla misura dell'8 per cento di quei prezzi stessi per i valori il cui prezzo corrente sia discusso a questo limite o al disotto. È noto che dopo lo scoppio della guerra europea, i prezzi di compenso al 30 giugno 1914, ad onta del gravissimo deprezzamento subito da tutti i titoli pubblici ed industriali erano stati presi come base di valutazione, per impedire appunto che molte aziende dovessero dichiarare un passivo urgente e spogliare gli azionisti di qualsiasi frazione di utile.

Cessate le ragioni che avevano suggerito questo provvedimento di salvataggio, furono consentite svalutazioni in misura ognora più crescente; dapprima del 3 per cento, poi del 5 per cento, e da ultimo dell'8 per cento in relazione col riconosciuto e consolidato deprezzamento di molti titoli.

Ora è strano, si afferma, che mentre i poteri supremi dello Stato con successivi decreti riconoscono le svalutazioni, ed anzi le disciplinano, molte agenzie delle imposte diano a dividere di non riconoscerle affatto, dal momento che esse si rifiutano di tener conto di questi deprezzamenti nei rapporti con la imposta di ricchezza mobile. Alcune agenzie infatti hanno voluto calcolare come reddito tassabile le somme dedicate, alla chiusura del bilancio, a rifondere le perdite derivanti dalle svalutazioni, ed hanno assoggettato tali somme alla imposta di ricchezza mobile. Questo procedimento — dice l' *Associazione* nel suo indirizzo — non solo contraddice nel modo più palese allo spirito di quei decreti che consentono ed anzi impongono le svalutazioni come una misura inderogabile, ma contrasta anche con quella disposizione del Codice di commercio che vieta di far luogo ad una distribuzione di utili che in realtà non si sono ottenuti, il che avverrebbe se gli amministratori, invece di destinare un certo fondo a compenso delle perdite incontrate dalla società coi deprezzamenti si ostinassero a volerlo distribuire come dividendo agli azionisti.

Nel caso attuale — dice l' *Associazione* ricorrente — non si tratta di semplici, provvisorie oscillazioni di prezzi determinate da transitorie condizioni del mercato finanziario o della speculazione di borsa: no, si tratta di vere e proprie diminuzioni o perdite di valore dipendenti da causa di forza maggiore e così disastrose che nessuna mente poteva prevedere, cioè, dalla terribile guerra che da quattro anni imperversa sul mondo intero; la quale se ha dato luogo a notevoli aumenti di prezzi in certe categorie di titoli di Società che hanno realizzato ingenti guadagni, ha, per converso, cagionato straordinarie diminuzioni ed anche anichilamenti di valore nei titoli di quelle industrie o di quegli Stati che dall'immane flagello furono e sono gravissimamente danneggiati o addirittura tratti in rovina. Una notevole diminuzione dei dividendi consueti o dell'interesse annuale e più la soppressione di essi sono indizio sicuro di svalutazione grave od anche di perdita effettiva del valore del titolo; sapendo ognuno che a determinare il valore o prezzo di un titolo ha la maggiore influenza la misura del suo rendimento; quindi è pienamente equo e legittimo che queste svalutazioni o perdite si conteggino nella determinazione del reddito imponibile, quando, beninteso, esse siano regolarmente giustificate.

Per concludere il suo memoriale, l' *Associazione* domanda « che la svalutazione effettuata in conformità del citato decreto luogotenenziale 21 dicembre 1917, numero 2081, debba valere anche per la determinazione del reddito soggetto all'imposta sulla R. M. in tutti quei casi in cui il prezzo corrente dei titoli posseduti dalle società per azioni risulti disceso fino al limite o al disotto del limite previsto nel decreto stesso:

« a) in confronto con i rispettivi prezzi di compenso al 30 giugno 1914, per i titoli che hanno quel prezzo;

« b) per i titoli che quel prezzo non hanno, in confronto con il valore reale stabilito dal Sindacato di borsa agli effetti della tassa di negoziazione per il 1914;

« c) per i titoli pubblici di Stati esteri in confronto del prezzo per cui furono portati in bilancio nel 1914, col prezzo al quale vengono accettati in versamento per la sottoscrizione al V Prestito Nazionale;

« d) per i titoli pubblici esteri non accettati in pagamento del Prestito, in confronto, parimente, del prezzo pel quale furono valutati in bilancio del 1914, con il prezzo corrente quale potrà essere concordato con la Finanza e determinato per decisione definitiva delle Commissioni amministrative ».

**Propaganda economica tedesca.** — Preparativi numerosi, si stanno facendo in Germania, in tutte le sfere politiche, commerciali, industriali e finanziarie per la propaganda economica del dopo-guerra.

Sapendosi utilizzare tutte le competenze fino all'oro massimo rendimento, la Germania — osserva *Le Monde Economique* — non trascura alcuno dei concorsi possibili per raggiungere quella egemonia commerciale, che è la base essenziale ed unica della sua politica.

Se, da diversi punti di vista, i metodi commerciali tedeschi non sono da consigliare ai nostri esportatori, non è così però per l'organizzazione della propaganda economica, che noi disdegniamo di praticare e per la quale si può affermare che *non abbiamo, fino ad ora, fatto niente di pratico.*

Il *Welthandel* riporta una notizia molto interessante, e cioè che nell'ultima assemblea della « Deutscher Ueberseedienst » (servizio transoceanico tedesco), è stato deliberato, in vista della terribile lotta economica che vi sarà dopo la guerra, di aumentare il capitale della Compagnia da un milione e 900.000 marchi a 5 milioni di marchi. La circolare inviata dalla Compagnia dichiara:

« Lo scopo della « Ueberseedienst », è di stabilire un servizio di informazioni estere per illuminare l'opinione pubblica, sia in Germania che all'estero, su tutto ciò che riguarda i bisogni della vita economica della Germania. La Compagnia, essendo il centro di tutte le organizzazioni speciali, sostenute da mezzi privati ed avendo per scopo lo sviluppo delle relazioni con l'estero, si sforzerà di prendere tutte quelle misure che potranno aiutare, dopo la conclusione della pace, lo sviluppo del commercio e del prestigio tedesco nel mondo.

« Per il raggiungimento di tale scopo, la Compagnia impiegherà i seguenti mezzi:

1) Creazione di un vasto servizio di informazioni originali all'estero riguardanti la Germania e della Germania per l'estero. Questo servizio sarà adattato alle esigenze del mondo commerciale, e si occuperà di tutte le questioni più importanti, politiche, economiche e culturali.

Le notizie della Germania per l'estero comprenderanno anche la compilazione e diffusione di speciali bollettini di informazioni, come la « Kontinental Korrespondenz » che è redatta in cinque lingue e che è particolarmente destinata alle informazioni per la stampa estera.

2) Propaganda generale all'estero in favore della vita economica tedesca. Questa propaganda sarà fatta in cooperazione con la « Compagnia fotografica tedesca ». Tale Compagnia è stata fondata nel novembre 1916 allo scopo di svolgere una propaganda all'estero per tutto ciò che riflette la vita pubblica tedesca, la sua attività economica, il movimento dei forestieri le sue stazioni balneari, ecc.

La propaganda si farà a mezzo di rappresentazioni cinematografiche e stereos opiche. Un gran numero di società e di organizzazioni economiche tedesche hanno partecipato alla formazione di alla questa Compagnia, la cui direzione è sottomessa alla « Deutscher Ueberseedienst ».

Inoltre, è stata recentemente costituita a Berlino una nuova società sotto il titolo di « Auslands-Anzeiger » che ha per scopo di centralizzare gli affari di pubblicità e di distribuire gli annunci stampa stera in modo da salvaguardare il meglio possibile gli interessi tedeschi.

• **Circolazione cartacea.** — È opportuno riandare alle condizioni presenti della circolazione cartacea in alcuni principali paesi.

Nella Russia, da 4.358 milioni di lire (calcolato il rublo alla pari) di biglietti emessi il 21 luglio 1914 si era già saliti il 29 ottobre 1917 alla cifra di 48.965 milioni di lire e rapidamente ci si avvia verso un tracollo simile a quello che colpì, durante la rivoluzione, l'assegnato francese, quando la gente non degnavasi neppure di raccattare per le strade i biglietti da mille.

In Inghilterra la circolazione è aumentata da 733 milioni di lire italiane il 23 luglio 1914 a 6.525 milioni, compresi i biglietti di Stato, il 26 dicembre 1917, sicché l'*Economist* di Londra, diretto oggi dal Withers, conduce con linguaggio moderato una accerrima campagna critica contro il Governo ed il Cancelliere dello Scacchiere, che accusa di mancanza di coraggio e di finanza facile. Sebbene l'imposta sul reddito sia stata una prima volta raddoppiata e il totale sia poi stato cresciuto del 40 per cento, ciò sembra poco all'*Economist*, il quale a ragione vorrebbe aumenti ancor più rilevanti, sia per evitare emissioni di biglietti, sia per costringere la gente balorda ed egoista a risparmiare ed a non consumare.

In Francia la circolazione di biglietti è salita da 6.912 milioni di franchi il 23 luglio 1914 a 22.354 milioni il 20 dicembre 1917.

In Germania da 2.364 milioni di lire italiane (assumendo il marco alla pari) il 23 luglio 1914 a 27.881 milioni, comprese le note delle casse di prestito circolanti nel pubblico, il 7 dicembre 1917.

In Austria — per cui si ebbero, finalmente e per la prima volta, notizie in occasione d'una recente assemblea straordinaria della Banca austro-ungarica — mentre l'oro in cassa diminuiva da 1.150 di lire italiane prima della guerra a 278 milioni il 7 dicembre 1917, la carta-moneta in circolazione cresceva nello stesso periodo di tempo da 6.305 a 37.200 milioni di lire italiane.

In Italia la circolazione totale dei biglietti di banca, la quale era di 2.198,9 milioni al 30 giugno 1914 ed era salita il 31 maggio 1915 a 3.772,3 milioni, giungeva il 31 ottobre 1917 a ben 6.575 milioni; a cui bisogna aggiungere i biglietti di Stato, i quali au-

mentarono da 485,8 milioni al 30 giugno 1914 a 1.681 milioni al 28 novembre 1917. In totale e in cifre tonde, siamo passati da 2.700 a 8.250 milioni di lire di biglietti circolanti.

**Protezione delle industrie in Spagna.** — È noto che nello scorso marzo il Governo spagnolo, analogamente a quanto ha fatto l'Italia, allo scopo di evitare che i grandi benefici consentiti durante la guerra dalle industrie nazionali non scompaiano col cessare delle cause che li hanno determinati, ha emanato un'apposita legge per favorire la creazione di nuove industrie e lo sviluppo di quelle esistenti, legge importante, come è stata giudicata da alcuni competenti.

Questa interessante legge comprende infatti le industrie nuove impiantate o che si impiantano o furono ampliate o saranno ampliate dal 1 gennaio 1914 in poi con particolare riguardo; alla costruzione di navi, compreso il macchinario, fino al raggiungimento della cifra di 600.000 tonnellate; alle industrie per estrazione di carbone e ricavo dei relativi sottoprodotti: alle industrie metallurgiche e derivati; alle industrie agricole e di esportazione di prodotti agrari, nonché alla produzione di concimi e di macchine agrarie; alle derivazioni d'acqua con potenza minima totale non minore di 100 cavalli di forza, alle industrie chimiche; alle industrie tessili ed affini; alla fabbricazione di materiale elettrico e scientifico; alle industrie del libro con preferenza a quelle che si attengono a esportazione in America di pubblicazioni spagnuole, ed infine alle industrie create per la politica di penetrazione nel Marocco.

Ora la visita « Espana Económica y Financiera » ha fatto una classificazione delle domande presentate da quanti desiderano approfittare dei benefici stabiliti dalla legge suddetta; da essa risulta un numero complessivo di quarantacinque domande, fra le quali prevalgono le industrie dei prodotti chimici, del macchinario, dei metalli e del materiale elettrico.

L'aiuto principalmente domandato è quello dell'esenzione o riduzione delle tasse, esenzione dei diritti doganali od applicazione del diritto doganale minimo. « Ciò prova — conclude la Rivista — che eravamo nel giusto nel propugnare, dal 1914, il ribasso o l'esenzione di imposte come uno dei mezzi più efficaci per ottenere lo sviluppo delle nostre industrie; naturalmente se la legge offre altri vantaggi, non li rifiutano i produttori, ma specialmente domandano agevolazioni di indole tributaria ».

## FINANZE DI STATO

**Proventi dell'Erario.** — I risultati dei nuovi provvedimenti finanziari, emanati in Italia dall'inizio della guerra europea sino alla fine dell'anno ora chiuso e diretti ad aumentare le entrate dello Stato, rappresentano per il bilancio un beneficio di 54 milioni nell'esercizio 1914-15, di 337 milioni nell'esercizio 1915-16, di 912 milioni nell'esercizio 1916-17, di 1.488 milioni nell'esercizio 1917-18, e di 1.507 milioni nell'esercizio 1918-19. Per il medesimo calcolo, un solo nuovo provvedimento finanziario è stato preso da noi, nello stesso periodo, all'intento di attenuare la pressione tributaria dello Stato sui cittadini: si tratta della sospensione del dazio sul grano, dazio il cui rendimento è valutato ad 84 milioni all'anno.

A formare i 1.507 milioni che le provvidenze adottate importano, quando la loro esecuzione sia completa, concorrono in prevalenza le imposizioni dirette e voluttuarie. Concorrono: per 649 milioni le imposte dirette, per 160 milioni le imposte sullo scambio della ricchezza, per 381 milioni le imposte sui consumi, per 179 milioni le privative, per 25 milioni i proventi dei servizi pubblici, per 500 mila lire i redditi patrimoniali, per 6 milioni e mezzo la vendita di ben ed affrancazione di canoni, per 106 milioni le entrate diverse.

Tali cifre sono molto soddisfacenti ma ancor più lo diverranno nei mesi seguenti perchè la efficienza tributaria del Paese verrà a superare largamente gli accertamenti di ieri e le previsioni di oggi con un domani ancora migliore, malgrado che qualche provincia veneta non possa, contribuire a questa magnifica manifestazione di energie italiane.

**Spese di guerra dell'Italia a tutto il 1917.** — Pubblichiamo come di consueto, il conto riassuntivo del Tesoro, dal quale risulta che i pagamenti effettuati per spese sostenute dai dicasteri militari, durante il mese di dicembre 1917, sono ascese a complessivi 1.375,4 milioni, di cui 1.291,1 milioni per l'esercito (dicasteri della guerra e delle armi e munizioni) e 80,2 milioni per la marina.

Dal principio della guerra, le spese militari dell'Italia, tenuto conto di quelle sostenute per la preparazione bellica, sono rappresentate dalle seguenti cifre;

	Guerra	Marina	Totale
	milioni di lire		
Preparazione militare . . . . .	1.618,8	159,3	1.778,1
giugno 1915 . . . . .	396,6	67,2	463,8
luglio 1915, giugno 1916 . . . . .	7.611,0	731,4	8.342,4
luglio 1916, giugno 1917 . . . . .	12.456,8	789,1	13.335,9
luglio 1917, dicembre 1917 . . . . .	7.159,8	360,9	7.520,7
	29.333,0	2.107,9	31.440,9

La spesa media mensile che si ragguagliava a 695,2 milioni sull'esercizio 1915-16 raggiunse a 1064,4 milioni nell'esercizio 1916-17

## FINANZE COMUNALI

**Azienda elettrica municipale di Roma.** — Notiamo il bilancio preventivo per il 1918 dell'Azienda elettrica municipale che si riassume nelle seguenti cifre:

<i>Bilancio Finanziario.</i>			
I . . . . .	3.965.200	3.965.200	
II . . . . .	2.540.000	2.540.000	
III . . . . .	2.417.000	2.417.000	
	8.822.200	8.922.201	
<i>Bilancio Economico.</i>			
Rendite . . . . .	L. 3.965.200		
Spese . . . . .		L. 3.810.000	
Utile dell'esercizio . . . . .	L. 155.200		

Si tenga presente che in detto bilancio gli introiti per l'illuminazione pubblica sono preventivati in base a nuove tariffe che devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio. Inoltre è da notare un conferimento di capitali da parte del Comune, per la prosecuzione degli impianti per il 1918, di L. 2.000.000.

Al Consiglio si propone di approvare il bilancio, con l'intesa che l'applicazione di nuove tariffe per illuminazione pubblica sarà subordinata all'approvazione da parte del Consiglio della relativa proposta, e che l'erogazione di nuovi capitali, per la prosecuzione della costruzione degli impianti per il 1918 in lire 2.000.000, sarà subordinata alla presentazione e regolare approvazione da parte dell'on. Consiglio dei relativi piani tecnici e finanziari.

## LEGISLAZIONE DI GUERRA

**Locazione e mutui di alberghi.** — La *Gazzetta Ufficiale* pubblica il seguente D. L. n. 12 in data 3 gennaio 1918.

Art. 1. — Qualora non siano intervenute o non intervengano apposite convenzioni con i locatori, i conduttori di locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze, i quali abbiano sospeso l'esercizio dell'albergo o, avendolo continuato, abbiano subito una diminuzione dell'introito lordo nella misura di almeno un terzo di quello medio dell'ultimo triennio anteriore al 1915, possono pagare le pignoni correnti, fino a 60 giorni dopo la stipulazione della pace, nel modo seguente:

a) il 50 % delle somme dovute alle scadenze contrattuali;

b) l'altro 50 % con l'interesse annuo del 5 % in rate semestrali uguali nei cinque anni consecutivi dal 60° giorno dalla stipulazione della pace.

Le locazioni in corso saranno prorogate alle condizioni attuali fino a che non sia compiuto il periodo quinquennale predetto.

Art. 2. — Il conduttore di locali suddetti, per godere dei benefici di cui al precedente articolo, deve, mediante dichiarazione motivata, comunicare che intende valersene.

La dichiarazione dev'essere fatta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3. — I conduttori che all'entrata in vigore, del presente decreto fruiscono dei benefici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 per continuare in tale godimento dovranno, entro un mese dalla suddetta, fare la dichiarazione prescritta dall'articolo precedente.

Nulla è mutato allo stato di cose esistente per quanto riguarda le somme di cui fu già differito il pagamento.

Art. 4. — L'estinzione dei debiti ipotecari gravanti sui fabbricati permanentemente destinati ad uso di albergo, qualora non intervengano apposite convenzioni, sarà regolata dalle seguenti norme:

1) Per mutui a scadenza fissa, che ricada entro il 1918, è accordata una proroga di tre anni, alle condizioni del contratto originario di mutuo.

2) Per i crediti ammortizzabili a rate periodiche annuali o inferiori all'anno, saranno capitalizzati all'interesse annuo del 5 %, tre annate di quote di ammortamento, da estinguere mediante prolungamento della durata del mutuo, ovvero con aumento dell'ammontare delle rate di ammortamento a scelta del mutuatario.

In nessun caso però l'estinzione del mutuo potrà eccedere il termine di cinquanta anni.

3) Per gli altri mutui a rimborso graduale è consentita la proroga dell'importo delle rate scadenti entro il 1918.

Le rate prorogate saranno capitalizzate all'interesse annuo del 5 % ed estinte mediante retenzione della durata del mutuo, ovvero elevando l'ammontare delle rate successive al 1918.

Art. 5. — Per i mutui stipulati con Istituti di credito fondiario resta fermo l'obbligo del pagamento degli interessi alle scadenze originarie e degli accessori.

Tuttavia è in facoltà degli Istituti di credito fondiario di accordare, entro i limiti che reputeranno convenienti, proroghe al pagamento delle intere rate semestrali, a partire dal 1° luglio 1917 e fino alla pubblicazione della pace.

Tali proroghe potranno dai detti Istituti essere subordinate, ove occorra, alla prestazione di un supplemento di garanzia reale

e potranno estendersi, secondo i casi ed a giudizio degli Istituti stessi, alla totalità od a parte degli interessi ed accessori.

La parte del debito, di cui sia consentita la proroga ai sensi dei precedenti comma, potrà essere ripartita col carico dei relativi interessi scalari alla ragione del 5 % all'anno, sulle semestralità residue per essere con queste pagata alle rispettive scadenze.

Art. 6. — Le ipoteche esistenti a favore degli Istituti di credito fondiario mutuantanti garantiscono, con l'efficacia dell'attuale loro grado, anche la maggior somma che risulti dovuta dai mutuatari, per la capitalizzazione delle quote di ammortamento non pagate ai sensi del precedente art. 4 n. 2, non che il debito, con i relativi accessori, di cui la riscossione fosse prorogata ai termini dell'articolo precedente.

Art. 7. — Per i mutui ipotecari gravanti su fabbricati permanentemente destinati ad uso di albergo, di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 4 e per quelli di cui al n. 2 di detto articolo che siano stati contratti con Istituti che non siano Istituti di credito fondiario, sarà prorogato il pagamento di metà degli interessi dovuti, a decorrere dal 1° luglio 1917 fino alla conclusione della pace.

Sulle somme di cui sarà prorogato il pagamento saranno corrisposti all'Istituto creditore gli interessi al saggio annuo del 5 %.

È però in facoltà del creditore, quando ritenga le garanzie insufficienti, di opporsi alla concessione della proroga prevista dal precedente articolo, nel qual caso giudicherà il Collegio arbitrale di cui nell'art. 8 del presente decreto.

Art. 8. — Le controversie dipendenti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno decise da arbitri amichevoli compositori, nominati uno per ciascuna delle parti e il terzo d'accordo tra i due arbitri o, in difetto, dal presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione si trova l'albergo.

Art. 9. — Il proprietario che voglia contestare la dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del presente decreto può proporre istanza al Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente.

Il Collegio ha facoltà di disporre la esibizione dei libri e dei registri relativi alla gestione dell'albergo dell'anno in corso degli anni precedenti, a norma dell'art. 28 del Codice di commercio.

Il Collegio può anche dedurre al di sotto del 50 % la quota di fitto il cui pagamento viene differito.

Art. 10. — Anche quando il Collegio arbitrale abbia riconosciuto invocabile da conduttori di alberghi il beneficio consentito dalle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente decreto, i proprietari interessati possono dal Collegio medesimo ottenere la revoca o la riduzione di tale beneficio, dimostrando che sono venute meno le ragioni per le quali fu concesso.

Art. 11. — Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli esercenti la produzione e la vendita dei dolci, a quali si riferisce il divieto sancito dal 1° comma dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 371, e purché la produzione o la vendita predetta costituiscano l'oggetto principale della loro azienda.

Art. 12. — I benefici concessi col decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 892, sono estesi nei casi, nella misura e colle garanzie ivi stabilite ai conduttori di fabbricati permanentemente destinati ad uso di alberghi, anche se non situati nei Comuni che il decreto citato contempla.

Art. 13. — Per la parte degli interessi relativi ai mutui ipotecari di cui sia concessa la proroga del pagamento ai sensi dell'art. 7, i creditori potranno ottenere la sospensione della iscrizione della relativa imposta a ruolo, purché ne facciano regolare domanda alla competente agenzia delle imposte entro i sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto od in caso di contestazione circa la concessione della proroga del pagamento degli interessi, dalla data in cui essa sarà consentita dal Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 8.

Art. 14. — Tutti gli atti in applicazione del presente decreto, compresi quelli del giudizio arbitrale, saranno redatti in carta da bollo da L. 2 e ad essi tutti sarà applicata la tassa fissa di registrazione di L. 2,70.

Art. 15. — I prefetti hanno facoltà di stabilire i prezzi massimi degli alloggi negli alberghi delle rispettive Provincie, per i quali reputeranno necessario tale provvedimento.

Art. 16. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Cessano di aver vigore i decreti Luogotenenziali 20 giugno 1915, n. 888, 3 febbraio 1916, n. 169, 27 agosto 1916, n. 1125, nonché l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 371.

**Valutazione dei titoli.** — La *Gazzetta ufficiale* pubblica il seguente D. L. n. 208 in data 31 dicembre 1917: Articolo unico. — Le Società per azioni, le Opere pie e gli enti morali in generale, nella formazione dei loro bilanci al 31 dicembre 1917, hanno facoltà di valutare i titoli e valori di loro proprietà ai prezzi di compenso del 30 giugno 1914, con la detrazione in misura non inferiore all'otto per cento di detti prezzi di compenso per i valori il cui prezzo corrente sia disceso a questo limite o al disotto.

I titoli di debito redimibili saranno iscritti nel bilancio al 31 dicembre 1917 per lo stesso valore indicato nel bilancio del 1916.

I titoli di Stato o garantiti dallo Stato, acquistati dopo il luglio 1914 saranno iscritti o mantenuti in bilancio al prezzo di acquisto. Per le Casse di risparmio e per i Monti di Pietà autorizzati a ri-

cevere depositi valgono le norme da emanare dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

**Depositi delle Casse di Risparmio.** — La *Gazzetta ufficiale* pubblica il seguente D. L. n. 208 in data 31 dicembre 1917: Articolo unico. — Per la durata della guerra e fino all'anno successivo a quello in cui sarà conclusa la pace, le Casse di risparmio ordinarie ed Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi, in deroga agli articoli 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, e della legge 4 maggio 1898, n. 160, e agli effetti della determinazione della proporzione tra la massa di rispetto e l'ammontare complessivo dei depositi, possono defalcare dall'ammontare complessivo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo una somma uguale a quella dei buoni del tesoro ordinari triennali o quinquennali di loro proprietà risultante ante dall'inventario al 31 dicembre di ciascun anno.

**Credito fondiario del Banco di Napoli.** — Il Ministro del Tesoro, visto l'art. 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1900, n. 204; Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esercizio dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario; ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 4° trimestre 1917 è risultato di L. 458,99; considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò, durante il 1° trimestre 1918, le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui, a' termini delle citate disposizioni; Determina in data 7 gennaio 1918:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 1° trimestre 1918, e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli Stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

## NOTIZIE - COMUNICATI - INFORMAZIONI

**Finanza e credito** — Gino Borgatta raccoglie preziosi elementi per dimostrare come il capitale italiano sia in grado di concorrere largamente al nuovo prestito ed abbia perciò il dovere di farlo. In questo ultimo periodo invero si nota in Italia un sensibile aumento in « tutti » i principali gruppi di risparmio: grande e piccolo, a breve e lungo termine, industriale ed agricolo.

L'ultima « Esposizione finanziaria » dell'on. Nitti ha confermato con cifre « totali » il movimento a tutto il 30 giugno scorso; ecco i successivi aumenti:

	Conti correnti	Depositi a risparmio	Casse rurali	Totale risparmio
	(in milioni di lire)			
30 giugno 1914	1.491	6.000	103,6	7.595,3
30 » 1915	1.724	5.235	96,8	7.056
30 » 1916	1.808	5.781	112,3	7.902
30 » 1917	2.110	7.277	150,8	9.538

È evidente l'intensificarsi dell'aumento nell'ultimo esercizio. Dal giugno 1914, al giugno 1917, i conti correnti ed altri depositi a breve scadenza sono aumentati del 41,5 per cento; i depositi a risparmio del 21,28 per cento; i depositi vari presso le Casse rurali del 45,54. Però, in cifre assolute, l'aumento è stato:

	Milioni di lire	
Conti correnti	619,4	
Depositi Risparmio	1.276,8	
Casse rurali	47,2	

Totale 1.943,4

Il totale dei soli 4 maggiori Istituti privati che nell'ottobre 1915 era ribassato a 437,9 milioni, è salito al 30 novembre scorso a 1.120.6 milioni. Il totale delle Casse Postali, sceso a 1.860 milioni nel luglio 1915, è continuato ad aumentare a 2.630 milioni il 29 dicembre scorso. S'aggiungano i risparmi investiti (oltreché nei Prestiti Nazionali) nei vari impieghi pubblici redimibili ed a più breve scadenza. Secondo il « Conto del Tesoro » del 31 ottobre scorso, i Buoni del Tesoro (ordinari e per forniture militari) circolanti salivano a 5.884 milioni; gli altri debiti redimibili (specie buoni poliennali) a 4.097 milioni.

È non è indice trascurabile delle disponibilità di capitali il fantastico andamento che hanno ripreso i « nuovi investimenti » sia nelle azioni di società per azioni, sia nelle loro obbligazioni. L'incremento « netto » degli investimenti nelle sole azioni societarie, che nel 1913 era di 133,5 milioni (anno), saliva nel 1916 a 350,9 e nel solo 1° semestre 1917 a 469,7 milioni. Questi investimenti provengono in gran parte dai capitali e guadagni realizzati nello stesso flusso di lavoro per le forniture militari, al quale nuovamente si dirigono.

**Commercio e debiti.** — Dall'ultima statistica del nostro commercio con l'estero si rileva che la eccedenza delle importazioni sulle esportazioni nei primi undici mesi del 1917, calcolata ai prezzi del

1916, ammonta a L. 5.011 milioni, mentre nel corrispondente periodo dell'anno precedente essa non superò i 4856 ¼ milioni: se ne può dedurre un aumento quantitativo dello sbilancio commerciale, da un anno all'altro, di poco più del 3 per cento.

Ben maggiore è il progresso se si tien conto, sia pure approssimativamente, del rialzo subito dai prezzi da un anno all'altro. Se ci limitiamo a caricare le esportazioni del corrispondente aumento medio dei prezzi (40 per cento) e le importazioni di questo e dell'inasprimento medio del nostro cambio verso l'Inghilterra (14 per cento), lo sbilancio dei primi 11 mesi del 1917 raggiuglia, in cifra rotonda, a 8 miliardi, con un aumento di valore del 64 per cento sul periodo corrispondente del 1916.

Qual parte, nei due periodi, di tale enorme « deficit » fu pareggiata con accensioni di debiti governativi all'estero? Per quanto i crediti ottenuti in un dato periodo non possano ritenersi applicabili ai debiti contemporaneamente contratti per via del movimento commerciale, troviamo che nei primi undici mesi del 1916 i crediti stessi importarono circa 2.220 milioni di lire oro, e nei corrispondenti mesi del 1917, lire-oro 5.400 milioni. Al cambio, « grosso modo », furono oltre 2 ½ miliardi nel 1916 e oltre 7 miliardi nel 1917, pari al 53 per cento circa del contemporaneo sbilancio commerciale nel primo caso e a 87 per cento nel secondo.

Giova notare che a determinare questa ultima percentuale contribuiscono efficacemente lire-oro 1.191 ¼ milioni di crediti aperti dal governo degli Stati Uniti a quello italiano nel solo mese di novembre 1917 — donde la cifra suddetta di complessivi 5.400 milioni per i primi undici mesi dello stesso anno. Supponendo perciò che questo periodo comprenda sia pure un solo miliardo di lire-carta di crediti aperti ma non ancora utilizzati a fronte di importazioni, si ha che nei primi undici mesi del 1916 rimasero scoperte lire-carta 2 ½ miliardi e più di « deficit ».

**Industrie di guerra dell'Intesa.** — La guerra ha condotto tutte le industrie ad uno sforzo formidabile, ed ha particolarmente elevato quello dell'industria metallurgica, in quanto i metalli sono, della guerra, veramente la base fondamentale.

La Germania e l'Austria, nel 1913, avevano prodotto 22 milioni di tonnellate di ghisa di fronte a 52 del gruppo delle Potenze dell'Intesa. Nel 1916 queste cifre sono diventate rispettivamente 16 milioni per gli Imperi Centrali e 58 per gli Alleati.

La produzione dell'acciaio è salita per le Potenze dell'Intesa da 50 milioni di tonnellate nel 1913 a 64 nel 1916, mentre negli Imperi Centrali è rimasta all'incirca stazionaria attorno ai 21 milioni.

In Germania la produzione della ghisa ha subito una diminuzione sensibile da 19 milioni di tonnellate nel 1913 a 13 nel 1916; mentre in Italia si è avuto il massimo aumento compatibile colle nostre risorse minerarie e con i nostri impianti: da 426.000 tonnellate nel 1913 a 455.000 nel 1916.

Incremento anche maggiore hanno avuto le fabbricazioni di metalli speciali. Gli Stati Uniti nel 1913, hanno prodotto 11.000 tonnellate tra ferro-vanadio, ferro-titanio, ferro-cromo, ferro-nichel e nel 1916 più di 71.000 tonnellate. In Italia, si sono prodotti: 600.000 tonnellate di ghisa speculari nel 1914 e 800.000 nel 1916; 4.700 di ferro silicio nel 1913, mentre, nel 1916, una sola officina ne ha dati 5.000. Il ferro-manganese è arrivato a 4.500 tonnellate e di ferro-silicio-manganese si sono prodotte 600 tonn. nel 1916.

Ma non vi è stato solo un contributo all'aumento delle fabbricazioni: vi è anche il merito di avere utilizzato minerali nuovi, di aver messo a punto fabbricazioni nuove nei diversi paesi, di aver saputo soddisfare alle richieste nelle nuove industrie sviluppate dalla guerra.

I minerali di zinco, fino al 1915, non venivano lavorati in Italia. L'anno scorso, invece sono sorti due impianti a Milano e Vado, per lavorare in patria una parte dei minerali nazionali.

Ma i risultati maggiori sono stati conseguiti nella qualità dei prodotti e nei metodi di fabbricazione, e sono tenuti, per la maggior parte, ancora celati. Gli acciai a taglio rapido, che si fabbricavano nei crogiuoli in masse al più di 50 chili, oggi si producono correntemente in getti di sei tonnellate al forno elettrico. Si è trovato che la vita delle bocche da fuoco viene prolungata rivestendola con leghe di molibdeno o di uranio, le quali sono oggi fabbricate industrialmente su larga scala. Molti progressi sono stati realizzati nel campo delle leghe che debbono resistere a forti azioni corrosive e molto aiuto è stato portato alla costruzione degli aeroplani. Le parti metalliche sono qui soggette a due condizioni non comuni: grande vibrazione e salti bruschi di temperatura. Oggi si hanno leghe che resistono bene a queste condizioni.

Si è riusciti a ridurre all'uno per cento gli scarti nella fabbricazione dei proiettili; a quadruplicare la potenza propulsiva delle navi, mantenendo uguale il peso delle macchine. La scarsità del rame ha indotto a ricercare leghe che lo sostituiscano, e alcune di queste hanno dato buona prova rimarranno in uso anche in avvenire.

Proprietario-Responsabile: M. J. DE JOHANNIS.

Luigi Ravera, gerente.

## Istituto italiano di credito fondiario

SOCIETÀ ANONIMA

Sede in Roma.

Capitale statutario L. 100,000,000 — emesso e versato L. 40,000,000.

Ai termini dell'art. 43 dello statuto sociale, l'assemblea generale ordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario è convocata per il giorno giovedì 28 febbraio corrente anno, alle ore 16, nei locali della sede sociale in via Piacenza n. 6, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno.

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1917 e provvedimenti a norma dell'art. dello statuto.
4. Determinazione dell'assegno annuale ai sindaci.
5. Nomina di amministratori.
6. Nomina dei sindaci.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non più tardi del giorno 17 febbraio, cioè 10 giorni prima dell'adunanza (art. 45) presso gli stabilimenti sottoindicati.

Agli intestatari di certificati nominativi il biglietto d'ammissione all'assemblea sarà rimesso direttamente dalla Direzione generale dell'Istituto.

L'assemblea generale si compone di tutti coloro che posseggono una o più azioni, su cui siano stati eseguiti tutti i versamenti chiamati (art. 42).

Gli azionisti potranno farsi rappresentare all'assemblea da un mandatario, purché il mandato sia conferito ad altro azionista avente diritto a far parte dell'assemblea, a tenore dell'art. 42 (art. 46).

I consiglieri d'amministrazione ed il direttore generale non possono essere mandatari (art. 46).

L'azionista ha diritto ad un voto fino a 20 azioni, e quindi ad un altro voto per ogni altre 20 azioni da lui possedute o rappresentate, non mai più di 500 voti fra quelli propri e quelli rappresentati (art. 47).

Per la costituzione legale dell'assemblea è necessario l'intervallo di tanti azionisti presenti o rappresentati, i quali abbiano complessivamente depositata una quinta parte almeno delle azioni emesse (art. 48).

Le deliberazioni prese dall'assemblea generale, in conformità dello statuto, obbligano tutti gli azionisti assenti e dissidenti, salvo il disposto degli ultimi due capoversi dell'art. 158 del Codice di commercio (art. 56).

Roma, 30 gennaio 1918.

### Il Consiglio d'amministrazione.

#### ELENCO

degli stabilimenti incaricati di ricevere in deposito le azioni:

Roma, Banca d'Italia, sede (incaricata del servizio di Cassa dell'Istituto).

Bari, Banca d'Italia.

Bologna, id. id.

Firenze, id. id.

Genova, id. id.

Livorno, id. id.

Milano, id. id.

Milano, Banca commerciale italiana.

Milano, Credito italiano.

Napoli, Banca d'Italia.

Palermo, id. id.

Torino, id. id.

## " ILVA "

SOCIETÀ ANONIMA — SEDE IN ROMA

Aumento del capitale sociale da 50 a 150 milioni di lire.

1° In conformità alla deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci in data 31 gennaio 1918, il capitale della Società « ILVA » viene elevato da 50 a 150 milioni di lire, mediante l'emissione di 500.000 nuove azioni la cui sottoscrizione è riservata come appresso. L'aumento di capitale è garantito dagli Istituti firmatari del presente programma.

2° Le 500.000 azioni nuove, dipendenti dall'aumento di capitale come sopra deliberato, ed aventi godimento dal 1° gennaio 1918, sono riservate in sottoscrizione agli azionisti delle Società:

- Società Anonima Ilva (Ilva);  
 Società Anonima di Miniere ed Alti Forni « Elba » (Elfa);  
 Società Alti Forni, Fonderie, Acciaierie di Piombino (Piombino);  
 Società Siderurgica di Savona (Savona);  
 Società delle Ferriere Italiane (Ferriere).

3° A seguito di accordi intervenuti tra la Società « ILVA » e le Società da essa controllate per una parziale rinuncia ai diritti di sottoscrizione, le nuove azioni sono offerte in opzione agli azionisti, nelle proporzioni seguenti:

- 1 azione nuova « ILVA » per ogni azione Ilva
- 1 azione nuova « ILVA » per ogni azione Elba
- 1 azione nuova « ILVA » per ogni due azioni Piombino
- 4 azioni nuove « ILVA » per ogni cinque azioni Savona
- 4 azioni nuove « ILVA » per ogni cinque azioni Ferriere.

Agli Azionisti delle Società *Piombino, Savona e Ferriere* — che presenteranno per la sottoscrizione un numero di azioni della stessa natura non esattamente divisibile singolarmente per le quote suindicate — per le frazioni di dette quote, saranno consegnati dei buoni di sottoscrizione di un decimo di azione nuova, e precisamente:

- 8 per ogni azione delle Società *Savona e Ferriere*;
- 5 per ogni azione *Piombino*.

La presentazione di tali buoni in gruppi di dieci alle Casse incaricate, daranno diritto a sottoscrivere una Azione « ILVA » nuova alle condizioni indicate in questo programma. Il tempo utile alla presentazione dei buoni scade il 21 febbraio 1918.

1° Il prezzo di sottoscrizione è fissato in L. 220 per ciascuna azione, da versarsi integralmente all'atto della sottoscrizione contro una ricevuta provvisoria che sarà rilasciata dalle Casse incaricate, e che verrà tramutata a suo tempo nei titoli definitivi al portatore.

2° Il diritto di opzione potrà essere dai suddetti Azionisti esercitato dall'11 a tutto il 20 febbraio 1918, mediante presentazione delle Azioni elencate su apposito modulo e firmato dal sottoscrittore.

I titoli presentati saranno muniti di una stampiglia comprovante l'esercizio del diritto e restituiti all'atto. Agli Azionisti dell'« ILVA » che eserciteranno il diritto di sottoscrizione, è concesso di contemporaneamente prenotarsi per un maggior numero di nuove Azioni, da assegnarsi loro, in modo insindacabile, nei limiti delle eventuali residuanti disponibilità, scaduto il termine dell'opzione, in proporzione all'entità delle operazioni, nonché in rapporto alla importanza delle opzioni effettivamente esercitate dagli azionisti prenotati. Per azione prenotata dovrà versarsi l'acconto di L. 20.

3° La sottoscrizione potrà essere esercitata presso qualsiasi Cassa degli Stabilimenti degli Istituti e Ditte Bancarie, firmatari del presente programma, presso le cui Casse i sottoscrittori potranno ottenere ogni eventuale chiarimento in ordine alla sottoscrizione, nonché i moduli necessari al compimento dell'operazione.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA — CREDITO ITALIANO — BANCA ITALIANA DI SCONTO — BANCO DI ROMA — ZACCARIA PISA MILANO — BANCA FELTRINELLI, MILANO — L. MARSAGLIA, TORINO — A. GRASSO E FIGLI, TORINO — FRATELLI CERIANA, TORINO — MAX BONDI & C., GENOVA.

### LA SOCIETÀ " ILVA ".

a) è proprietaria dello Stabilimento Siderurgico di Bagnoli, che direttamente gestisce e dirige;

b) conduce gli Stabilimenti delle seguenti Società: Società Siderurgica di Savona; Società « Elba » con Stabilimento Siderurgico in Porto Ferrajo, Società degli Alti Forni ed Acciaierie di Piombino con Stabilimento in Piombino; Società delle Ferriere Italiane con Stabilimenti in Torre Annunziata, San Giovanni Va. d'Arno e Bolzaneto; Società Acciaierie e Ferriere di Prà con Stabilimento in Prà; Società Ligure Metallurgica con tre Stabilimenti in Sestri Ponente.

Sono già unite alla « ILVA » o da essa controllate, le più importanti Miniere di ferro italiane; le Miniere di manganese del Monte Argentario oltre a molte Miniere di ligniti e combustibili vari. Sono pure unite o da essa controllate importanti Società e Stabilimenti per industrie meccaniche. L'« ILVA » è infine interessata in alcune tra le più importanti industrie elettriche ed elettrosiderurgiche italiane.

L'« ILVA » è quindi l'esponente della siderurgia nazionale. Il gruppo di industrie siderurgiche e minerarie concentrato nell'« ILVA » e nelle quali l'« ILVA » è interessata rappresenta al 31 dicembre 1917 oltre 350 milioni di capitale; un milione di tonnell. di soli prodotti di acciaio; due milioni circa di tonnellate di materiali estratti; 50.000 operai impiegati, oltre 100.000 HP di forza motrice.

L'« ILVA » dispone attualmente di una flotta di 26 navi della portata complessiva di circa 60.000 tonnellate; ha in costruzione altre quattro navi per circa 30.000 tonnellate e sta eseguendo l'impianto di un cantiere navale con sei scali per cargo boats.

Il programma cui è destinato l'aumento di capitale e che riguarda prevalentemente il dopo guerra, si riassume nel rendere il nostro Paese per quanto più è possibile indipendente dall'estero nelle industrie siderurgiche e meccaniche e per rendere possibile la soluzione dei problemi di organizzazione e di sviluppo economico e tecnico che la pace porterà seco in quel campo. Oltre a ciò essa si propone di svolgere un largo programma industriale nel mezzogiorno d'Italia dando coi fatti e non a parole soltanto una spinta alla redenzione economica di quelle provincie. Infine parte essenziale del suo programma è la costruzione di una flotta mercantile per i molteplici bisogni del Paese.

L'« ILVA » ha la costituzione finanziaria non gravata da pesi e da debiti. Essa conta, per lo svolgimento del suo grande programma nazionale, su mezzi propri. Il suo inevitabile successo avrà profonda influenza sull'avvenire industriale del paese. Essa ha sottoscritto al prestito nazionale l'ingente somma di 70 milioni di lire, la maggiore sottoscrizione sinora compiuta da qualsiasi gruppo industriale italiano.

**Banca Commerciale Italiana**

(Vedi le operazioni in copertina)

**SITUAZIONE**

	31 dicembre 1917	31 gennaio 1918
<b>ATTIVO.</b>		
N. in cassa e fondi presso Ist. emis. I.	116.688.956,63	99.187.210,36
Cassa, cedole e valute	3.235.515,28	2.247.352,63
Portaf. su Italia ed estero e B. T. I.	1.269.353.061,51	1.167.606.408,78
Effetti all'incasso	29.073.327,88	35.051.119,05
Riparti	68.107.103,38	88.585.026,77
Effetti pubblici di proprietà	50.300.882,35	59.408.661,37
Titoli di proprietà Fondo Previd. pers	14.333.500 —	14.333.500 —
Anticipazioni su effetti pubblici	7.838.630,50	6.841.626,63
Corrispondenti - saldi debitori	710.840.300,52	788.777.679,12
Partecipazioni diverse	11.468.749,58	14.923.267,25
Partecipazioni Imprese bancarie	14.416.676,13	12.286.949,65
Beni stabili	18.707.307,59	18.678.307,59
Mobilio ed imp. diversi	1 —	1 —
Debitori diversi	20.059.521,33	17.391.168,54
Deb. per av. depos. per cauz. e cust.	1.786.324.793,20	1.774.297.508 —
Spese amministr. e tasse esercizio	21.571.321,80	1.600.257,94
<b>Totale . . . L.</b>	<b>4.303.687.501,41</b>	<b>4.298.379.214,30</b>
<b>PASSIVO.</b>		
Cap. soc. (N. 272.000 azioni da L. 500 cad. e N. 8000 da 2500) . . . . . L.	156.000.000 —	156.000.000 —
Fondo di riserva ordinaria	31.200.000 —	31.200.000 —
Fondo riserva straordinaria	28.500.000 —	28.500.000 —
Fondo previdenza per il personale	15.969.739,13	16.021.720,93
Dividendi in corso ed arretrati	882.820 —	878.065 —
Depositi in c. c. e buoni fruttiferi	349.718.872,61	343.935.719,94
Accettazioni commerciali	62.569.122,45	66.995.367,41
Assegni in circolazione	75.968.481,01	63.421.480,36
Cedenti effetti all'incasso	46.221.858,26	52.459.667,50
Corrispondenti - saldi creditori	1.531.629.412,20	1.529.443.390,50
Creditori diversi	72.601.566,99	78.285.471,98
Cred. per avallo depositanti titoli	2.959.673.386,20	1.784.297.508 —
Avanzo utili esercizio 1916	797.672,86	797.672,86
Utili lordi esercizio corrente	38.306.300,49	23.985.361,61
<b>Totale . . . L.</b>	<b>4.303.687.501,41</b>	<b>4.298.379.234,30</b>

**Banca Italiana di Sconto**

(Vedi le operazioni in copertina)

**SITUAZIONE**

	31 dicembre 1917	31 gennaio 1918
<b>ATTIVO.</b>		
Azionisti a saldo azioni . . . . . L.	54.800 —	—
Numerario in Cassa	100.963.248,28	110.897.320,68
Fondi presso Istituti di emissione . . .	1.454.128,74	1.877.025,05
Cedole, titoli estratti - valute . . . .	5.156.623,14	4.752.027,72
Portafoglio	699.520.533,31	644.773.585,81
Conto Riparti	47.281.616,45	54.187.954,16
Titoli di proprietà	47.989.524,58	47.100.537,94
Titoli del Fondo di Previdenza . . . .	2.016.551,18	2.022.261,10
Corrispondenti - saldi debitori	470.958.195,74	579.231.280,77
Anticipazioni su titoli	3.812.412,80	3.911.244,88
Debitori per accettazioni	22.740.750,21	19.584.859,16
Conti diversi - saldi debitori	4.532.149,65	10.710.328,11
Esattorie	286.742,57	509.978,46
Partecipazioni . . . . .	7.483.914,05	12.501.452,05
Beni Stabili	9.814.504,09	9.814.504,09
Mobilio, Cassette di sicurezza . . . .	568.501 —	568.501 —
Debitori per avalli	72.324.043,54	72.204.262,29
Conto Titoli : a cauzione servizio . . . . .	4.103.384,39	4.103.384,39
presso terzi . . . . .	39.697.559,43	55.595.290,42
in deposito . . . . .	555.789.209 —	727.361.270,65
Spese di amministrazione e Tasse . . .	—	1.006.080,18
<b>Totale . . . L.</b>	<b>2.071.840.545,61</b>	<b>2.364.513.748,91</b>
<b>PASSIVO.</b>		
Capit. soc. N. 230.000 Azioni da L. 500 L.	115.000.000 —	115.000.000 —
Riserva ordinaria	4.000.000 —	4.000.000 —
Fondo per deprezzamento immobili . .	1.541.260 —	1.541.260 —
Azionisti - Conto dividendo	339.498 —	335.292 —
Fondo di previdenza per il personale	3.456.186,80	3.463.697,21
Dep. in c/c ed a rispar. . . . .	284.439.230,09	315.539.860,44
Buoni frut. a scad. fissa . . . . .	17.130.389,54	18.280.085,69
Corrispondenti - saldi creditori . . . .	870.144.767,92	955.996.224,12
Accettazioni per conto terzi	22.740.750,21	19.584.859,16
Assegni in circolazione	42.451.127,07	41.988.047,58
Creditori diversi - saldi creditori . . .	11.671.101,11	12.124.833,11
Avalli per conto terzi	72.324.043,54	72.204.262,29
Esattorie . . . . .	—	—
Conto Titoli . . . . .	599.590.152,82	787.059.945,46
Utili dell'esercizio precedente . . . . .	581.129,28	15.222.169,38
Utili lordi del corrispondente esercizio	15.140.940,10	2.173.212,47
<b>Totale . . . L.</b>	<b>2.071.840.545,61</b>	<b>2.364.513.748,91</b>

**Credito Italiano**

(Vedi le operazioni in copertina)

**SITUAZIONE**

	31 dicembre 1917	31 gennaio 1918
<b>ATTIVO.</b>		
Azionisti saldo Azioni . . . . . L.	165.098.728,50	132.060.542,50
Cassa	1.071.102.043,05	1.027.925.273,30
Portafoglio Italia ed Estero	49.830.283,10	86.335.407,30
Riparti	473.505.558,75	552.840.246,65
Corrispondenti	1.702.074,30	17.302.074,30
Portafoglio titoli	16.072.350,15	15.454.352,65
Partecipazioni	5.088.695,80	5.054.352,65
Stabili	12.500.000 —	12.500.000 —
Debitori diversi	23.742.556,55	47.680.798,60
Debitori per avalli	59.658.045,15	61.592.790 —
Conti d'ordine :		
Titoli Cassa Previdenza Impiegati . . .	4.323.673,85	4.354.023,90
Depositi a cauzione . . . . .	2.487.400 —	2.471.600 —
Conto titoli	1.309.839.483,85	1.545.111.325,40
<b>Totale . . . L.</b>	<b>3.193.248.818,75</b>	<b>3.495.008.998,60</b>
<b>PASSIVO.</b>		
Capitale . . . . . L.	100.000.000 —	100.000.000 —
Riserva	15.000.000 —	15.000.000 —
Dep. in Conto Corr. ed a Risparmio . .	365.699.562,15	379.162.972,20
Corrispondenti	1.186.493.022,75	1.229.777.733,25
Accettazioni	54.436.133,35	47.136.522,85
Assegni in circolazione	50.223.582,15	55.396.367,45
Creditori diversi	31.847.949,40	39.721.648,80
Avalli	59.658.045,15	61.592.790 —
Utili	13.239.966,10	15.015.310,75
Conti d'ordine :		
Cassa Previdenza Impiegati . . . . .	4.323.673,85	4.354.023,90
Depositi a cauzione . . . . .	2.487.400 —	2.471.600 —
Conto titoli	1.309.839.483,85	1.545.111.325,40
<b>Totale . . . L.</b>	<b>3.193.248.818,75</b>	<b>3.495.008.998,60</b>

**Banco di Roma**

(Vedi le operazioni in copertina)

**SITUAZIONE**

	31 ottobre 1917	30 novembre 1917
<b>ATTIVO.</b>		
Cassa	15.896.619,27	19.253.461,50
Portafoglio Italia ed Estero . . . . . L.	159.802.455,86	174.680.370,34
Effetti all'incasso per conto terzi . . .	12.222.062,76	12.377.865,60
Effetti pubblici	15.923.734,05	15.177.965,02
Valori industriali	25.797.204,94	26.583.350,52
Riparti	13.531.513,05	12.585.295,25
Partecipazioni diverse	1.758.064,93	1.758.064,93
Beni Stabili	38.746.448,31	12.160.978,93
Conti correnti garantiti	184.851.944,07	41.274.548,66
Corrispondenti Italia ed Estero . . . .	12.272.745,63	210.584.568,15
Debitori diversi e conti debitori . . . .	35.988.305,91	40.662.708,27
Debitori per accettazioni commerciali	19.613.753,88	20.838.257,33
Debitori per avalli e fideiussioni	18.060.690,73	27.773.380,03
Sezione Commer. e Industr. in Libia	—	—
Mobilio, cassette di cust. e spese imp . .	1 —	1 —
Spese del corrente esercizio . . . . .	4.766.992,39	5.221.560,53
Depositi e depositari titoli . . . . .	343.773.574,80	79.478.152,58
<b>Totale . . L.</b>	<b>903.026.549,96</b>	<b>1.014.174.734,89</b>
<b>PASSIVO.</b>		
Capitale sociale . . . . . L.	75.000.000 —	75.000.000 —
Fondo di riserva ordinaria	170.036,20	170.036,20
Depositi in conto corr. ed a risparmio	134.889.722,76	138.055.688,53
Assegni in circolazione . . . . .	7.136.452,52	6.092.688,73
Riparti passivi	6.354.399,10	5.929.399,10
Corrispondenti Italia ed Estero . . . .	229.127.861,60	268.285.124,28
Creditori diversi e conti creditori . . .	58.340.510,79	67.513.224,22
Dividendi su n/ Azioni . . . . .	235.358 —	221.254 —
Risconto dell'Attivo . . . . .	409.346,68	409.346,68
Cassa di Previdenza n/ Impiegati . . . .	1.395,42	2.501,27
Accettazioni Commerciali . . . . .	19.613.753,88	20.838.257,33
Avalli e fideiussioni per c/ Terzi . . . .	18.060.690,73	27.773.380,03
Utili lordi esercizio corrente	9.893.919,78	10.651.395,59
Depositanti e depositi per c/ Terzi . . .	343.773.113,50	393.232.188,93
<b>Totale . . . L.</b>	<b>903.026.549,96</b>	<b>1.014.174.734,89</b>

**SITUAZIONI RIASSUNTIVE.**

000 omessi	Banca Commerciale				Credito Italiano				Banca di Sconto				Banco di Roma			
	31 dic. 1914	31 dic. 1915	31 dic. 1916	31 mag. 1917	31 dic. 1914	31 dic. 1915	31 dic. 1916	31 mag. 1917	31 dic. 1914 (r)	31 dic. 1915	31 dic. 1916	31 mag. 1917	31 dic. 1914	31 dic. 1915	31 dic. 1916	31 mag. 1917
Cassa Cedole Valute . . . . .	80.623	96.362	104.932	97.592	45.447	104.485	115.756	92.818	38.923	56.941	52.483	29.176	11.222	11.854	17.646	15.552
percentuale . . . . .	100	119.41	130.15	121.04	100	229.90	254.68	204.22	100	167.84	155.77	86.00	100	105.63	157.25	138.58
Portafogli cambiali . . . . .	437.314	394.818	816.633	952.198	253.711	332.626	792.188	884.520	149.339	170.784	373.090	342.588	96.660	90.015	98.776	116.751
percentuale . . . . .	100	90.28	186.79	217.73	100	131.62	313.44	202.27	100	114.31	249.87	229.38	100	93.12	102.18	120.78
Corrisp. saldi debitori . . . . .	293.629	339.005	395.646	501.666	106.492	172.452	228.642	337.143	94.681	137.155	260.274	447.596	119.546	71.802	105.579	142.463
percentuale . . . . .	100	115.45	134.92	170.85	100	160.59	136.13	202.49	100	144.85	274.89	472.74	100	60.13	88.28	110.80
Riparti . . . . .	74.457	59.868	67.709	89.994	49.107	36.219	37.148	74.474	16.646	21.117	56.358	40.092	22.070	13.923	8.781	15.188
percentuale . . . . .	100	80.78	90.94	120.86	100	73.75	75.64	151.69	100	126.85	339.34	246.25	100	63.08	30.72	68.61
Portafoglio titoli . . . . .	47.025	57.675	73.877	54.328	17.560	16.425	13.620	14.540	30.983	41.058	36.616	39.557	77.383	83.643	59.822	50.887
percentuale . . . . .	100	122.64	152.84	115.53	100	93.53	77.56	82.80	100	132.51	118.18	127.67	100	100.08	77.31	73.12
Depositi . . . . .	166.685	142.101	246.379	257.627	146.895	138.727	239.245	279.323	105.484	117.789	179.969	206.165	126.500	84.720	100.084	120.780
percentuale . . . . .	100	85.25	147.68	154.55	100	94.43	163.06	190.15	100	111.66	170.61	195.44	100	66.97	79.11	95.47

(r) = Società Bancaria. + Credito Provinciale.

**Istituti di Emissione Italiani**

(Situazioni riassuntive telegrafiche).

(000 omessi)	Banca d'Italia		Banco di Napoli		Banco di Sicilia	
	10 feb.	20 feb.	20 gen.	31 gen.	10 dic.	20 dic.
Cassa..... L.	---	---	287.001	269.307	76.896	84.709
Specie metalliche ..	917.918	917.121	225.635	226.561	49.3	49.3
Portaf. su Italia... ..	721.733	733.951	240.243	243.403	76.449	76.552
Anticipazioni.....	560.026	515.668	842.123	845.921	33.764	28.283
Fondi sull'estero (portaf. e c/c) ..	478.709	486.042	84.389	86.673	22.301	22.307
Circolazione.....	6.572.562	6.641.397	1.610.007	1.618.575	283.995	289.994
Debiti a vista... ..	900.500	925.426	127.724	128.363	106.044	109.261
Depos. in c/c frutt. ..	489.140	542.790	128.732	129.780	41.253	41.564
Rap. ris. alla circ. ..	39.21 %	38.68 %	50.65 %	49.23 %	9.85 %	9.21 %

(Situazioni definitive).

**Banca d'Italia.**

	31 dicembre	Differenze
Oro .....	835.852.362	+ 104
Argento .....	87.409.991	+ 14
Valute equiparate ..	482.608.681	- 11.969
<b>Totale riserva L.</b>	<b>1.405.871.035</b>	<b>- 11.849</b>
Portafoglio su piazze italiane ..	757.138.459	+ 705
Portafoglio sull'estero ..	22.125.045	+ 2
Anticipazioni ordinarie ..	436.380.215	-
al Tesoro ..	360.000.000	-
Anticipazioni straordinarie al Tesoro (1) ..	2.475.000.000	-
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato (2) ..	976.127.872	- 11.759
Titoli ..	223.121.189	+ 32
Tesoro dello Stato - per sommin. biglietti (3) ..	516.000.000	-
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. ..	95.251.536	+ 9.100
Depositi ..	13.348.923.804	- 5.669
Circolazione ..	6.539.194.750	+ 195.556
Debiti a vista ..	886.456.505	+ 23.971
Depositi in conto corrente fruttifero ..	516.595.010	- 17.419
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. ..	200.327.061	- 16.361
Rapporto riserva a circolazione (4) ..	40,87 %	-

**Banco di Napoli.**

	31 dicembre	Differenze
Oro .....	195.496.020	-
Argento .....	30.139.160	- 23
Valute equiparate ..	89.681.195	+ 6.836
<b>Totale riserva L.</b>	<b>315.316.375</b>	<b>+ 6.813</b>
Portafoglio su piazze italiane ..	258.054.413	+ 13.315
Portafoglio sull'estero ..	46.997.685	-
Anticipazioni ordinarie ..	130.117.265	-
al Tesoro ..	94.000.000	-
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato (2) ..	326.489.198	+ 89.952
Titoli ..	108.644.538	- 1.057
Tesoro dello Stato - per sommin. biglietti (3) ..	148.000.000	-
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. ..	2.984.379	- 3.692
Depositi ..	1.708.351.284	+ 77.970
Circolazione ..	1.575.419.650	+ 58.513
Debiti a vista ..	133.801.692	+ 3.013
Depositi in conto corrente fruttifero ..	130.029.846	+ 9.348
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. ..	1.225.841	- 3.692
Rapporto riserva a circolazione (4) ..	55,23 %	-

**Banco di Sicilia.**

	31 dicembre	Differenze
Oro .....	39.743.297	-
Argento .....	9.620.740	- 1
Valute equiparate ..	21.025.076	- 24
<b>Totale riserva L.</b>	<b>70.389.113</b>	<b>- 25</b>
Portafoglio su piazze italiane ..	75.823.594	+ 3.503
Portafoglio sull'estero ..	11.772.892	- 10
Anticipazioni ordinarie ..	27.806.690	-
al Tesoro ..	31.000.000	-
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato (2) ..	16.538.600	+ 7.427
Titoli ..	32.734.775	- 819
Tesoro dello Stato - per sommin. biglietti (3) ..	36.000.000	-
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. ..	5.274.866	- 6.644
Depositi ..	529.044.457	+ 802
Circolazione ..	310.382.850	+ 3.702
Debiti a vista ..	102.902.714	+ 2.600
Depositi in conto corrente fruttifero ..	38.285.005	+ 1.535
Servizi diversi per conto dello Stato e prov. ..	6.627.020	+ 260
Rapporto riserva a circolazione (4) ..	9,41 %	-

- (1) DD. LL. 27, 6, 1915 n. 984, e 23, 12, 1915, n. 1813, 4/1/17 n. 63.
- (2) RR. DD. 18 agosto 194, n. 827 e 23 maggio, 1915 n. 711.
- (3) RR. DD. 22, 9, 1914, n. 1028, 23, 11, 1914, n. 1286, e 23, 5, 1915, n. 708.
- (4) Al netto del 40 % dei debiti a vista. Il rapporto è stato calcolato escludendo dalla circolazione i biglietti somministrati al Tesoro, ai termini dei RR. DD. 18 agosto e 22 settembre 1914, nn. 827 e 1028, R. D. 23 novembre 1914, n. 1286 e RR. DD. 23 maggio 1915, nn. 708 e 711 e dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 984, 23 dicembre 1915, n. 1813, 31 agosto 1916, n. 1124 e 4 gennaio 1917, n. 63.

**BANCO DI NAPOLI**

Cassa di Risparmio - Situazione al 30 novembre 1917

	Risparmio ordinario		Risparmio vincolato p. riscatto pegni		Complessivamente
	Libretti	Depositi	Lib.	Depositi	
Situazione alla fine del mese precedente	142.683	234.417.790	367	2.633,84	143.040
Aumenti del mese...	1.811	21.585.134	19	18.380	1.830
	144.294	256.002.925	376	21.013,84	144.870
Diminuzione del mese	984	18.422.891	29	1.001,79	1.013
Situaz. al 31 ott. 1917	143.318	237.580.034	347	20.012,13	143.857
					237.600.046

**Istituti Nazionali Esteri**

Banca d'Inghilterra.

(000 omessi)	1918	1918
	16 gennaio	20 febbraio
<i>Sessione d'emissione</i>		
Biglietti emessi .....	Ls. 76.076	75.880
Debito di Stato .....	11.015	11.015
Altre garanzie .....	7.434	7.434
Oro monetato ed in lingotti ..	57.626	57.430
<i>Sessione di Banca</i>		
Capitale sociale .....	Ls. 14.552	14.552
Dep. pubbl. (compresi i conti del Tes., delle Cass. di rispar., degli agenti del Deb. naz., ecc.) ..	41.416	31.562
Depositi diversi ..	121.589	131.879
Tratte a 7 giorni e diversi ..	18	10.000
Rimanenza ..	3.363	3.603
Garanzie in valori di Stato ..	56.768	56.351
Altre garanzie ..	92.278	101.441
Biglietti in riserva ..	30.750	29.673
Oro, argento monetato in riserva ..	1.142	1.041

**Banca di Francia.**

(000 omessi)	1918	1918
	21 febbraio	28 febbraio
Oro in cassa .....	Fr. 3.327.618	3.331.037
Oro all'estero ..	2.037.108	2.037.108
Argento ..	263.405	254.926
Disponibilità e crediti all'estero ..	1.118.932	1.103.006
In portafoglio ..	1.252.873	1.312.233
Effetti prorogati ..	1.118.749	1.114.634
Anticipazioni su titoli ..	1.212.576	1.140.282
Anticipazioni permanenti allo Stato ..	200.000	200.000
nuove allo Stato ..	12.650.000	12.950.000
Buoni del Tesoro francese in conto per antic. dello Stato a governi esteri ..	3.300.000	3.315.000
Spese ..	10.811	11.803
Biglietti in circolazione ..	23.986.287	24.308.307
C. C. del Tesoro ..	19.294	52.227
C. C. particolari ..	2.608.097	2.581.224
Utili lordi degli sconti e int. div. della settim. ..	---	---

**Banca Nazionale Svizzera.**

(000 omessi)	1918	1918
	15 febbraio	23 febbraio
Cassa oro .....	Fr. 363.116	366.556
Cassa argento ..	58.561	58.861
Biglietti altre Banche ..	18.454	17.754
Portafoglio ..	180.001	202.121
Crediti a vista all'estero ..	36.753	36.162
Anticipazioni con garanzia titoli ..	10.076	10.071
Titoli di proprietà ..	51.965	45.818
Altre attività ..	24.845	12.818
Capitale ..	27.940	27.940
Biglietti in circolazione ..	610.726	612.912
Debiti a breve scadenza ..	74.097	89.622
Altre passività ..	28.598	17.259

**Banca dell'Impero Germanico.**

(000 omessi)	1918	1918
	7 febbraio	15 febbraio
Metallo .....	M 2.520.000	2.523.000
Biglietti ..	1.249.000	1.239.000
Portafoglio ..	12.609.000	12.876.000
Anticipazioni ..	9.000	7.000
Circolazione ..	11.122.000	11.080.000
Conti Correnti ..	6.308.000	6.216.000

**Banche Associate di New York.**

(000 omessi)	1917	1917
	27 ottobre	4 nov.
Portafoglio e anticipazioni ..	Doll. 4.175.030	3.346.800
Circolazione ..	32.710	31.500
Riserva ..	556.240	888.160
Ecceденza della riserva sul limite legale ..	67.410	113.350

**16**

(000.000 omessi)	Incasso metallico		Circolazione fiduciaria	c/c e depositi particolari	Portafoglio scontato	Anticipazioni e valori mobiliari	Tasso dello sconto
	oro	argento					

**DANIMARCA - Banca Nazionale**

1917	30 novembre	250	4	456	99	61	21	5
1917	31 dicembre	243	4	473	77	61	23	5
1918	31 gennaio	243	3	460	63	71	21	5

**SPAGNA - Banca di Spagna**

1918	2 febbraio.	1.976	712	2.828	970	439	363	4 1/2
1918	9 febbraio.	1.979	707	2.851	974	440	366	4 1/2
1918	16 febbraio.	1.988	708	2.812	915	440	436	4 1/2

**OLANDA - Banca Olandese**

1918	12 gennaio..	1.465	14	1.856	89	157	197	4 1/2
1918	19 gennaio..	1.487	15	1.854	120	169	190	4 1/2
1918	26 gennaio..	1.485	15	1.830	158	177	184	4 1/2

**RUMANIA - Banca Nazionale**

1917	15 luglio...	493	0	1.696	157	295	49	5
1917	22 luglio...	493	0	1.717	154	296	49	5
1917	29 luglio...	494	0	1.730	111	296	53	5

**RUSSIA - Banca dello Stato**

1917	6 ottobre..	3.448	403	44.429	6.707	37.585	4.536	6
1917	14 ottobre..	3.456	413	48.107	6.773	38.562	4.859	6
1917	29 ottobre..	3.453	475	48.965	6.723	41.803	4.592	6

**SVEZIA - Banca Reale**

1918	31 gennaio..	362	55	633	138	265	42	4 1/2
1918	7 febbraio..	462	56	620	137	255	41	4 1/2
1918	15 febbraio..	363	57	611	74	180	37	4 1/2